

Domande frequenti

Attuazione del regolamento UE sulla deforestazione

Versione 3 – ottobre 2024

Traduzione a cura di ConLegno

Il presente documento è un documento di lavoro redatto dai servizi della Commissione con l'intento di fornire informazioni alle autorità nazionali, agli operatori dell'UE e ad altri portatori di interessi ai fini dell'attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (indicato nel presente documento come «il regolamento», «il presente regolamento» o «EUDR»). Il documento riflette unicamente le opinioni dei servizi della Commissione. Non è giuridicamente vincolante e non impegna la responsabilità della Commissione.

Sommario

1.	TRACCIABILITÀ	6
1.1.	<i>Perché e come gli operatori devono raccogliere le coordinate?</i>	<i>6</i>
1.2.	<i>Tutte le materie prime (importate, esportate, scambiate) devono essere tracciabili?</i>	<i>6</i>
1.3.	<i>Come comportarsi in caso di prodotti sfusi o composti?</i>	<i>7</i>
1.4.	<i>Sono consentite catene di custodia per il bilancio di massa?</i>	<i>7</i>
1.5.	<i>Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?</i>	<i>7</i>
1.6.	<i>Quali sono le regole per i terreni che non sono immobiliari?</i>	<i>8</i>
1.7.	<i>Qual è la dimensione dell'area (in ettari) che può essere coperta da un poligono?</i>	<i>8</i>
1.9.	<i>Come devono essere dichiarati i poligoni in formato digitale?</i>	<i>8</i>
1.10.	<i>Cosa succede se i registri o i titoli di proprietà non sono disponibili?</i>	<i>9</i>
1.11.	<i>Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?</i>	<i>9</i>
1.12.	<i>Gli operatori dovrebbero verificare la geolocalizzazione?</i>	<i>10</i>
1.13.	<i>La dovuta diligenza deve essere ripetuta per i prodotti provenienti dallo stesso terreno?</i>	<i>10</i>
1.14.	<i>Un poligono può coprire più appezzamenti di terreno?</i>	<i>10</i>
1.15.	<i>Cosa succede se una materia prima interessata viene prodotta su un appezzamento di terreno facente parte di una proprietà immobiliare che ne comprende anche altri?</i>	<i>10</i>
1.16.	<i>I poligoni possono essere individuati da una circonferenza?</i>	<i>11</i>
1.17.	<i>Come deve essere dichiarato il luogo di produzione dei prodotti mescolati?</i>	<i>11</i>
1.18.	<i>In quali circostanze gli operatori possono dichiarare (in una dichiarazione di dovuta diligenza) un numero di appezzamenti di terreno superiore a quello effettivamente interessato dalla produzione della specifica merce immessa sul mercato? Quali sono le implicazioni di una "dichiarazione in eccesso"?</i>	<i>12</i>
1.19.	<i>In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare praticamente le dichiarazioni?</i>	<i>13</i>
1.20.	<i>In che modo l'UE verificherà la validità delle dichiarazioni d'assenza di deforestazione?</i>	<i>13</i>
1.21.	<i>Che tipo di controlli possono effettuare, nei paesi terzi, le autorità competenti degli Stati membri UE nel caso in cui un prodotto sia ritenuto potenzialmente non conforme all'EUDR?</i>	<i>13</i>
1.22.	<i>Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?</i>	<i>14</i>
1.23.	<i>Che cos'è la tracciabilità della catena di approvvigionamento?</i>	<i>14</i>
1.24.	<i>Come funzionerà la tracciabilità per i prodotti provenienti da più paesi?</i>	<i>14</i>
1.25.	<i>Cosa si intende per data o l'intervallo di produzione?</i>	<i>15</i>
1.26.	<i>Come funziona la tracciabilità per i bovini?</i>	<i>15</i>
1.27.	<i>Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste?</i>	<i>16</i>
1.28.	<i>Devono essere fornite coordinate per i terreni dei paesi a basso rischio?</i>	<i>16</i>
1.29.	<i>Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero?</i>	<i>16</i>
1.30.	<i>Ci sono obblighi per i paesi extra UE?</i>	<i>16</i>
1.31.	<i>In che modo i produttori possono condividere dati di geolocalizzazione vietati da alcuni governi?</i>	<i>16</i>
2.	AMBITO D'APPLICAZIONE	17
2.1.	<i>Quali sono i prodotti interessati dal Regolamento?</i>	<i>17</i>
2.2.	<i>E per quanto riguarda i prodotti interessati che non contengono materie prime interessate?</i>	<i>17</i>
	<i>Non esiste una soglia di volume o di valore di una materia prima o di un prodotto interessato, anche all'interno dei prodotti trasformati, al di sotto della quale il regolamento non si applica.</i>	<i>18</i>
2.4.	<i>E per quanto riguarda i prodotti fabbricati nell'UE?</i>	<i>18</i>

2.5.	<i>In che modo si applica il Regolamento al legno utilizzato per gli imballaggi?</i>	18
2.6.	<i>La resa al fornitore di un imballaggio vuoto, effettuata da un retailer, è considerata una "messa a disposizione sul mercato UE" anche se lo stesso imballaggio è già stato immesso precedentemente sul mercato come prodotto a sé stante?</i>	19
2.7.	<i>Il commercio di prodotti pertinenti di seconda mano rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR?</i>	19
2.8.	<i>La carta riciclata rientra nell'ambito di applicazione?</i>	19
2.9.	<i>Cosa sono i codici NC e SA e come devono essere utilizzati?</i>	20
2.10.	<i>Quando si verifica la "fornitura" di un prodotto EUDR, nel senso che è immesso o reso disponibile sul mercato nel corso di un'attività commerciale? In che misura le aziende rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento quando utilizzano o trasformano prodotti pertinenti?</i>	20
2.11.	<i>Quando è necessario esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS se la stessa persona fisica o giuridica trasforma più volte un prodotto pertinente nel corso della sua attività commerciale?</i>	22
2.12.	<i>Il bambù rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR? Cosa fare in caso di prodotti non derivati da materie prime pertinenti, ma elencati nell'allegato I?</i>	23
3.	SOGGETTI E OBBLIGHI	23
3.1.	<i>Chi è considerato un operatore?</i>	23
3.2.	<i>Cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"?</i>	23
3.3.	<i>Che cosa significa "legislazione pertinente del paese di produzione"?</i>	23
3.4.	<i>Quali sono gli obblighi degli operatori non PMI a valle della catena di approvvigionamento</i>	24
3.5.	<i>Quali sono gli obblighi degli operatori delle PMI a valle della catena di fornitura?</i>	25
3.6.	<i>Gli operatori e i commercianti non PMI più a valle della catena di approvvigionamento avranno accesso alle informazioni di geolocalizzazione contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori a monte al sistema informativo?</i>	25
3.7.	<i>Cosa succede se un operatore con sede al di fuori dell'UE immette sul mercato UE un prodotto o una materia prima pertinente? In quali circostanze gli operatori con sede al di fuori dell'UE avranno accesso al sistema informativo?</i>	25
3.8.	<i>Quali aziende non sono PMI e quali sono i loro obblighi?</i>	26
3.9.	<i>Le imprese non PMI che vendono al dettaglio sono commercianti EUDR?</i>	26
3.10.	<i>In che modo la modifica dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/2775 (che adegua i criteri che definiscono le PMI), ha un impatto sulle imprese ai sensi dell'EUDR?</i>	26
3.11.	<i>Chi è responsabile in caso di violazione del regolamento?</i>	27
3.12.	<i>Chi è l'operatore EUDR per quanto riguarda alberi in piedi o di diritti di raccolta?</i>	27
3.13.	<i>Come si applica il Regolamento ai gruppi societari?</i>	27
4.	DEFINIZIONI	27
4.1.	<i>Cosa significa "deforestazione globale"?</i>	27
4.2.	<i>Cosa significa "appezzamento di terreno"?</i>	27
4.3.	<i>A Quali criteri deve conformarsi il legno?</i>	28
4.4.	<i>Quali sono i livelli di raccolta conformi?</i>	28
4.5.	<i>Come dovrebbe essere intesa l'espressione "senza indurre degrado forestale" nella definizione di "deforestazione zero" per i prodotti pertinenti che contengono o sono stati realizzati utilizzando legno?</i>	28
4.6.	<i>Come valutare se un prodotto legnoso è esente da degrado forestale e qual è il periodo di tempo rilevante da prendere in considerazione?</i>	29
4.7.	<i>Il legno può essere esente da degrado forestale se è stato raccolto da una foresta che, dopo il 31 dicembre 2020, ha subito cambiamenti strutturali non sono indotti dalle attività di raccolta?</i>	30
4.8.	<i>In alcuni casi, le prove che il prelievo del legno induca "degrado forestale" possono non essere evidenti per un periodo successivo all'immissione (la messa a disposizione, o l'esportazione) di prodotto derivati sul mercato UE.</i>	31
4.9.	<i>La definizione di "degrado forestale" disincentiva l'impianto e la semina intenzionale di alberi, che può essere una pratica importante per la protezione e il ripristino delle foreste?</i>	31
4.10.	<i>Come applicare la clausola "alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ" relativa all'altezza delle piante e alla copertura delle loro chiome nella definizione di "foresta" (di cui all'articolo 2, paragrafo 4) del regolamento?</i>	32
4.11.	<i>Quale modifica della destinazione d'uso dei suoli forestali è conforme al regolamento?</i>	32
4.12.	<i>Una catastrofe naturale comporta deforestazione in termini EUDR?</i>	32
4.13.	<i>Saranno inclusi gli "altri terreni boschivi" o altri ecosistemi?</i>	32
4.14.	<i>La coltivazione della gomma è considerata un "uso agricolo" ai sensi dell'EUDR?</i>	33

5. DOVUTA DILIGENZA.....	33
5.1. Quali sono i miei obblighi in qualità di operatore dell'UE?.....	33
5.2. Chi è il mandatario?.....	34
5.3. E' possibile svolgere la due diligence per conto delle imprese controllate?	34
5.4. Come considerare la reimportazione di un prodotto?	34
5.5. Quali sono le procedure doganali interessate?	35
5.6. L'immissione sul mercato di prodotti non fabbricati nell'Unione europea richiede lo sdoganamento? La dichiarazione doganale è un documento sufficiente in questo contesto?	35
5.7. Qual è il ruolo degli schemi di certificazione o di verifica?	35
5.8. La Commissione europea sta preparando una guida che fornirà ulteriori spiegazioni sul ruolo dei sistemi di certificazione e di verifica da parte di terzi nella valutazione e nella mitigazione del rischio. Per quanto tempo l'operatore deve conservare la documentazione utilizzata per la due diligence?	35
5.9. Quali sono i criteri per i "prodotti a rischio trascurabile"?	36
5.10. I "prodotti a rischio trascurabile" sono esenti?	36
5.11. Alcune materie prime provenienti da un determinato paese possono essere considerate a "rischio trascurabile"?	36
5.12. Qual è il momento su cui dovrebbero concentrarsi le verifiche del rispetto del requisito "a deforestazione zero"?	36
5.13. Per quali prodotti gli operatori e i commercianti devono raccogliere informazioni necessarie per la dovuta diligenza?.....	36
5.14. Quando gli operatori non PMI dovranno presentare la loro prima relazione annuale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento?.....	37
5.15. Esiste un modello di dichiarazione di dovuta diligenza differenziato per gli operatori dei vari settori commerciali afferenti alle sette materie prime?	37
5.16. C'è una serie di formati predeterminati o un elenco di domande per eseguire la due diligence?.....	37
5.17. Gli operatori e i commercianti (e/o i loro rappresentanti autorizzati) che desiderano commercializzare, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti sul mercato dell'UE devono registrarsi nel sistema informativo?	37
5.18. La Commissione fornirà ulteriori dettagli in merito alle immagini satellitari da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti pertinenti (ad esempio, per quanto riguarda la risoluzione minima)?	37
5.19. Con quale frequenza devono essere presentate le dichiarazioni di due diligence nel Sistema Informativo? Tali dichiarazioni possono coprire più spedizioni (lotti)? Che fare nel caso di immissioni sul mercato ripetute in un determinato periodo di tempo?.....	38
5.20. Qual è la data ultima per la presentazione di una DDS?.....	39
6. BENCHMARKING E PARTNERSHIP	40
6.1. Cos'è l'analisi comparativa per paese?.....	40
6.2. Qual è la metodologia?	40
6.3. Come possono contribuire le parti interessate?	40
6.4. I paesi possono condividere i dati rilevanti con la Commissione?	40
6.5. Saranno presi in considerazione i rischi di legalità?	41
6.6. Quale sostegno è previsto per paesi produttori e per i piccoli agricoltori?	41
6.7. Quali sono i diversi elementi dell'iniziativa TEI?	42
6.8. Qual è il rapporto tra l'iniziativa TEI e la CSDDD?.....	42
6.9. Come prevenire che gli operatori evitino determinati approvvigionamenti da paesi produttori e aree subnazionali "ad alto rischio"?	42
6.10. In che modo l'UE garantirà la trasparenza?.....	43
7. SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELL'EUDR	43
7.1. Cos'è il sistema di informazione e lo "sportello unico dell'UE"?	43
7.2. Sono previste garanzie di sicurezza dei dati?	43
7.3. Come possono registrarsi gli operatori e i commercianti?	44
7.4. Il sistema sarà in grado di memorizzare i dati utilizzati frequentemente?.....	44
7.5. Il sistema aiuterà a identificare la geolocalizzazione?	44
7.6. È possibile modificare una dichiarazione di dovuta diligenza?.....	44
7.7. Chi può visualizzare i dati di geolocalizzazione memorizzati nel Sistema Informativo?.....	44
7.8. Quale formato di dati è necessario per la geolocalizzazione da caricare nel Sistema Informativo? Quale formato sarà accettato per allegare le coordinate di geolocalizzazione alle dichiarazioni di due diligence nel	

Sistema Informativo?.....	45
7.9. Quando sarà pronto il Sistema Informativo?.....	45
8. TEMPISTICHE.....	45
8.1. Quando entra in vigore e viene attuato il regolamento EUDR?	45
8.2. Cosa fare nel periodo intermedio?.....	45
8.3. Come dimostrare che il prodotto è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore del Regolamento? Quali sono le regole per la produzione di prodotti bovini?	45
9. ALTRE DOMANDE	46
9.1. Quali sono gli obblighi degli operatori e dei commercianti non PMI che immettono sul mercato o esportano un prodotto interessato derivato da materie prime o da prodotti interessati immessi sul mercato durante il periodo transitorio compreso tra la data d'entrata in vigore (29/6/2023) e quella d'attuazione del regolamento (30/12/2024)?.....	46
9.2. Quali prove sono necessarie per dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato prima della data d'attuazione dell'EUDR (quali documenti sono ammessi come prova dell'immissione sul mercato)?	48
9.3. I prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio possono essere mescolati con altri prodotti conformi (immessi sul mercato dopo il periodo di transizione) se è possibile dimostrare che ciascun lotto è stato immesso sul mercato durante il periodo transitorio o è conforme al regolamento?	48
9.4. Come funziona in pratica la combinazione di merci stoccate durante il periodo transitorio e di altre immesse sul mercato dopo il 30 dicembre 2024, in particolare per quanto riguarda il Sistema informativo?	48
9.5. Quando inizia e termina il periodo transitorio?.....	48
9.6. In che modo le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli sui prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio per garantire la conformità al regolamento?	49
9.7. La Commissione emanerà linee guida?	49
9.8. La Commissione emanerà specifiche linee guida sulle materie prime?.....	49
9.9. Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli operatori?.....	49
9.10. Cos'è l'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale?	49
9.11. Cosa si intende per alto rischio e per quanto può durare la sospensione dell'immissione sul mercato? . 50	
9.12. In che modo il regolamento si collega alla direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili?.....	51
10. SANZIONI.....	51
10.1. Cosa significa che le sanzioni stabilite dagli Stati membri UE devono rispettare la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio?	51
10.2. Qual è l'ammontare massimo delle sanzioni?.....	51
10.3. Per quanto riguarda la direttiva sugli appalti pubblici, spetta agli Stati membri dell'UE decidere, nell'attuazione del regolamento, debba essere attivato il self-cleaning?	51
10.4. In base all'art. 25(3) EUDR, "gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive" e le sanzioni imposte alle persone giuridiche. La Commissione pubblicherà un elenco di queste sentenze sul suo sito web. Si tratta di tutte le decisioni amministrative o delle sentenze dei tribunali?	52
10.5. Ho abbattuto alcuni alberi nella mia proprietà dove ora allevo bovini. Ho intenzione di vendere il legname e la carne su un mercato locale dell'UE. Mi verranno imposte delle sanzioni per il taglio degli alberi?.....	52

1. Tracciabilità

1.1. Perché e come gli operatori devono raccogliere le coordinate?

Il regolamento impone agli operatori e ai commercianti che non sono PMI che immettono sul mercato dell'UE prodotti contemplati di raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime.

La tracciabilità all'appezzamento di terreno (ossia l'obbligo di raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime) è necessaria **per dimostrare che non vi è deforestazione in un luogo specifico di produzione**. Le informazioni geografiche che collegano i prodotti all'appezzamento di terreno vengono già utilizzate da una parte dell'industria e da un certo numero di organismi di certificazione. Le informazioni telerilevate (foto aeree, immagini satellitari) o altre (ad esempio fotografie sul campo con *geotag* e riferimenti temporali) possono essere utilizzate per verificare se la geolocalizzazione delle materie prime e dei prodotti dichiarati è collegata alla deforestazione.

Le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che gli operatori sono tenuti a presentare al Sistema Informativo prima dell'immissione sul mercato dell'UE o dell'esportazione dall'UE dei prodotti. Si tratta pertanto di una parte fondamentale del regolamento, che vieta l'immissione sul mercato dell'UE, o l'esportazione, di qualsiasi prodotto che rientri nell'ambito di applicazione del regolamento le cui coordinate di geolocalizzazione non siano ancora state raccolte e presentate nell'ambito di una dichiarazione di dovuta diligenza.

La raccolta delle coordinate di geolocalizzazione di un appezzamento di terreno può essere effettuata tramite telefoni cellulari, dispositivi portatili del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) e applicazioni digitali diffuse e gratuite (ad esempio i sistemi informativi geografici (GIS)). Questi non richiedono copertura di rete mobile, ma solo un segnale GNSS stabile, come quelli forniti da Galileo.

Per gli appezzamenti di terreno di oltre 4 ettari in cui si producono materie prime diverse dal bestiame, la geolocalizzazione deve essere fornita utilizzando poligoni, ovvero punti di latitudine e longitudine a sei cifre decimali per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento di terreno. Per gli appezzamenti di terreno inferiori a 4 ettari, gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) possono utilizzare un poligono o un singolo punto di latitudine e longitudine a sei cifre decimali per fornire la geolocalizzazione. Gli stabilimenti in cui vengono allevati i bovini possono essere descritti con un unico punto di coordinate di geolocalizzazione.

Si noti che il regolamento non impone obblighi diretti ai produttori dei paesi terzi (a meno che non immettano direttamente prodotti sul mercato dell'UE).

1.2. Tutte le materie prime (importate, esportate, scambiate) devono essere tracciabili?

I requisiti di tracciabilità si applicano a **ciascun lotto di prodotti rilevanti** importati, esportati o commercializzati. Il regolamento prevede che gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) risalgano per tutte le merci interessate al relativo appezzamento di produzione, prima di mettere a disposizione, immettere sul mercato o esportare un prodotto interessato. Di conseguenza, **la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza, che include**

informazioni sulla geolocalizzazione, è un requisito per l'importazione dei prodotti in questione (regime doganale «immissione in libera pratica»), per l'esportazione (regime doganale «esportazione»), per la spedizione e per le transazioni all'interno del mercato.

1.3. Come comportarsi in caso di prodotti sfusi o compositi?

Nel caso di prodotti sfusi, come la soia o l'olio di palma, operatori e commercianti non PMI devono garantire che tutti gli appezzamenti di terreno siano identificati e che le materie prime non siano state mescolate in nessuna fase del processo con altre d'origine sconosciuta o provenienti da aree deforestate o degradate dopo la data limite del 31 dicembre 2020.

Nel caso di prodotti compositi, come i mobili contenenti varie componenti in legno, l'operatore deve geolocalizzare tutti gli appezzamenti di terreno in cui è stato prodotto il legname utilizzato nella fabbricazione. I componenti delle materie prime interessate non devono essere di origine sconosciuta, né provenire da aree disboscate o degradate dopo il 31 dicembre 2020.

Nel caso di prodotti compositi contenenti più materie prime e/o altri prodotti pertinenti (come una tavoletta di cioccolato contenente cacao in polvere, burro di cacao e olio di palma), l'operatore che li immette sul mercato dell'UE dovrà esercitare la dovuta diligenza solo per la materia prima principale e per i prodotti da essa derivati e interessati dall'EUDR (elencati nella colonna di sinistra dell'allegato I). Ad esempio, per le tavolette di cioccolato (codice 1806) la materia prima pertinente è il cacao. Ciò significa che gli obblighi di dovuta diligenza e d'informazione si estendono soltanto ai prodotti pertinenti elencati (nella colonna di destra dell'allegato I sotto la materia prima cacao) cioè a: polvere e burro di cacao.

1.4. Sono consentite catene di custodia per il bilancio di massa?

Il regolamento prevede che le materie prime utilizzate per tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione siano riconducibili all'appezzamento di terreno.

Le catene di custodia di bilancio di massa che consentono di mescolare, in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, prodotti a deforestazione zero con prodotti di origine sconosciuta o prodotti non a deforestazione zero non sono consentite ai sensi del regolamento, in quanto non garantiscono che i prodotti immessi sul mercato o esportati siano a deforestazione zero. Pertanto, le materie prime immesse sul mercato, o esportate, devono essere separate da materie prime di origine sconosciuta o da materie prime non prive di deforestazione in ogni fase della catena di approvvigionamento. Poiché il bilancio di massa è quindi da escludere, non è necessaria la piena conservazione dell'identità.

1.5. Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?

Se una parte di un prodotto interessato non è conforme deve essere **identificata e separata dal resto** prima che il prodotto in questione sia immesso sul mercato o esportato, e tale parte non può essere né immessa sul mercato né esportata.

Se non è possibile procedere all'identificazione e alla separazione, ad esempio perché i prodotti non conformi sono stati mescolati con gli altri, l'intero prodotto in questione non è conforme in quanto non è possibile garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento e pertanto non può essere né immesso sul mercato né esportato.

Ad esempio, quando i prodotti sfusi sono stati tutti mescolati e sono collegati a diverse centinaia di appezzamenti di terreno, il fatto che uno degli appezzamenti di terreno sia stato disboscato dopo il 2020 renderebbe l'intero prodotto in questione non conforme.

Ciò non pregiudica altre situazioni, comunque definite, in cui il 100% delle materie prime o dei prodotti pertinenti immessi sul mercato 1) può essere ricondotto all'appezzamento di terreno, 2) è legale e privo di deforestazione ai sensi del regolamento e 3) non è mai stato mescolato con prodotti di origine sconosciuta o non privi di deforestazione.

1.6. Quali sono le regole per i terreni che non sono immobiliari?

Cosa succede con i terreni pubblici o comunali che non rientrano nel concetto di "proprietà immobiliare"?

Il regolamento prevede che le merci immesse sul mercato o esportate siano state prodotte o raccolte sul terreno designato come appezzamento. L'assenza di un catasto o di un titolo formale non dovrebbe impedire la designazione di un terreno che è di fatto utilizzato come appezzamento (cfr. sotto).

1.7. Qual è la dimensione dell'area (in ettari) che può essere coperta da un poligono?

Il regolamento non prevede una soglia fissa per la dimensione minima o massima degli appezzamenti di terreno, a condizione che l'appezzamento di terreno rappresenti l'effettiva area di produzione e goda di condizioni sufficientemente omogenee da consentire una valutazione del livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale, associato alle materie prime pertinenti provenienti da tali terreni. Vedere anche la domanda 1.1 relativa alle coordinate geografiche degli appezzamenti inferiori a 4 ettari.

Non c'è un limite prefissato per l'area dei poligoni da riportare sul Sistema Informativo, ma la dimensione totale del file della DDS non può superare i 25 Mb.

1.8. La geolocalizzazione deve essere sempre indicata tramite poligoni?

No. Per appezzamenti di terreno di dimensioni inferiori a quattro ettari, la geolocalizzazione può essere descritta con la latitudine e longitudine di un solo punto. Nel caso dei bovini, non sono necessari poligoni, ma punti di geolocalizzazione singoli, ciò, in particolare, per tutti gli "stabilimenti" (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 29, del regolamento) in cui sono stati ospitati i bovini.

1.9. Come devono essere dichiarati i poligoni in formato digitale?

Le norme dettagliate per il funzionamento del Sistema Informativo saranno stabilite mediante un atto di esecuzione. Le parti interessate saranno consultate e informate di questi sviluppi attraverso la piattaforma multilaterale sulla protezione e il ripristino delle foreste del mondo. Le informazioni pertinenti saranno inoltre rese pubbliche sul sito web della Commissione europea.

Il sistema informativo faciliterà, ove possibile, il lavoro degli operatori **consentendo di caricare direttamente, nelle dichiarazioni di dovuta diligenza, alcuni formati di geolocalizzazione digitale ampiamente utilizzati per i poligoni.** Attualmente il Sistema

Informativo supporta il formato di file GeoJSON e WGS-84, con proiezione EPSG-4326. Il Sistema Informativo si evolverà nel tempo, in base ai feedback degli utenti.

1.10. Cosa succede se i registri o i titoli di proprietà non sono disponibili?

In che modo gli operatori e i commercianti che non sono PMI possono ottenere dati di geolocalizzazione in paesi in cui i registri immobiliari sono incompleti e in cui gli agricoltori potrebbero non avere documenti d'identità o titoli sui loro terreni?

Gli agricoltori possono raccogliere la geolocalizzazione dei loro appezzamenti di terreno indipendentemente dall'assenza di un catasto o dalla mancanza di documenti d'identità o titoli sui loro terreni. A meno che non si tratti di fornitori diretti degli operatori o degli operatori stessi, non è richiesta alcuna informazione personale agli agricoltori ed è sufficiente la geolocalizzazione dei terreni che coltivano, ad esempio utilizzando un'applicazione su telefono cellulare.

Riguardo alla legalità del diritto d'uso dei terreni (articolo 2, paragrafo 40 lettera a., EUDR), il regolamento impone il rispetto delle leggi nazionali. Se gli agricoltori sono legalmente autorizzati a coltivare e vendere i loro prodotti ai sensi delle leggi nazionali (che potrebbero non prevedere un registro delle proprietà e in cui alcuni agricoltori potrebbero non avere un documento d'identità), ciò significa che gli operatori (o i commercianti non PMI) che si riforniscono da tali agricoltori saranno generalmente in grado di soddisfare i requisiti di legalità. Se il possesso di un titolo fondiario non è richiesto dalla legislazione nazionale per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, allora non è richiesto dal regolamento. Gli operatori (o i commercianti non PMI), comunque, devono verificare che non vi sia alcun rischio di illegalità nelle loro catene di approvvigionamento.

Sono diversi i mezzi che gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) utilizzano già oggi per raccogliere le informazioni di geolocalizzazione e legalità: alcuni ricorrono alla mappatura diretta dei propri fornitori, mentre altri si affidano a intermediari come cooperative, enti di certificazione, sistemi nazionali di tracciabilità o altre aziende. Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) sono legalmente responsabili di garantire che le informazioni di geolocalizzazione e legalità siano corrette, indipendentemente dai mezzi o dagli intermediari che utilizzano per raccogliere tali informazioni.

1.11. Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?

Sì, ma è l'operatore che è in ultima analisi responsabile della sua accuratezza e non il produttore che la fornisce. Il regolamento non si applica ai produttori (agricoltori) che non immettono direttamente prodotti sul mercato dell'Unione europea (e quindi non rientrano nella definizione di operatori e commercianti).

In tal caso, l'operatore dovrà assicurarsi che l'area in cui è stata prodotta la materia prima in questione sia mappata correttamente e che la geolocalizzazione corrisponda all'appezzamento di terreno. Tra le misure che l'operatore può utilizzare vi sono misure di sostegno che consentono ai fornitori di soddisfare i requisiti del presente regolamento, in particolare per i piccoli agricoltori, attraverso iniziative di formazione e altri investimenti.

1.12. Gli operatori dovrebbero verificare la geolocalizzazione?

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI **devono verificare ed essere in grado di dimostrare che la geolocalizzazione è corretta.**

Garantire la veridicità e la precisione delle informazioni di geolocalizzazione è un aspetto cruciale delle responsabilità che gli operatori e i trader devono assolvere. Fornire dati di geolocalizzazione errati costituirebbe una violazione degli obblighi degli operatori (e dei commercianti che non sono PMI) ai sensi del regolamento.

1.13. La dovuta diligenza deve essere ripetuta per i prodotti provenienti dallo stesso terreno?


L'obbligo di informazione sulla geolocalizzazione da fornire nelle dichiarazioni di dovuta diligenza, tramite il Sistema Informativo, è collegato a ciascun prodotto interessato. Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) dovranno quindi **indicare tali informazioni ogni volta che** intendono immettere, mettere a disposizione sul mercato o esportare un prodotto interessato. La dovuta diligenza deve essere ripetuta (cioè aggiornata) per ogni prodotto interessato, fornendo, di conseguenza anche le coordinate di geolocalizzazione.

1.14. Un poligono può coprire più appezzamenti di terreno?

I poligoni devono essere utilizzati per descrivere il perimetro degli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la merce. **Ogni poligono deve indicare un singolo appezzamento di terreno, contiguo o meno.** Diversi poligoni devono essere forniti in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza quando un prodotto pertinente è costituito da merci provenienti da diversi appezzamenti di terreno. Un poligono non può essere utilizzato per tracciare il perimetro di un'area di terreno casuale che potrebbe includere appezzamenti di terreno solo in alcune delle sue parti.

1.15. Cosa succede se una materia prima interessata viene prodotta su un appezzamento di terreno facente parte di una proprietà immobiliare che ne comprende anche altri?

La situazione è descritta di seguito.



A → Single property

B → Plot of land where relevant commodity is produced (soy for example)

C → Deforested area

i) Se la materia prima (quale la soia dell'esempio) viene prodotta nell'area B, quale geolocalizzazione deve essere fornita?

Sulla base della definizione di appezzamento di terreno ("terreno all'interno di una singola proprietà immobiliare") l'operatore deve fornire soltanto la geolocalizzazione del lotto di terreno in cui viene prodotta la materia prima in questione (l'area B dell'esempio).

ii) Cosa succede se la deforestazione nell'area C è legale e dopo la data limite?

Se nell'area C non viene prodotta alcuna materia prima pertinente, l'eventuale deforestazione dell'area C non pregiudica la conformità della soia prodotta nell'area B;

Se nell'area C viene prodotta un'altra materia prima pertinente (ad esempio bovini), il bestiame non è conforme (non privo di deforestazione), ma la soia dell'area B è, in linea di principio, conforme;

Se la stessa materia prima (soia) è prodotta nelle aree B e C, l'operatore dovrà dimostrare la trascurabilità del rischio, tenendo conto in particolare dell'elevata probabilità di mescolanza all'interno della singola proprietà [articolo 10, paragrafo 2, lettera j]

iii) Cosa succede se lo status giuridico dell'immobile A è compromesso da una non conformità EUDR (ad esempio, in caso di deforestazione illegale nell'area C)?

La soia prodotta nell'area B è compromessa?

La soia prodotta nell'area B non è legale - e quindi non conforme all'EUDR - in quanto lo status giuridico dell'area di produzione (non l'appezzamento di terreno, ma l'intera proprietà, in linea con l'articolo 2 comma 40) non è conforme alla legislazione pertinente del paese di produzione.

1.16. I poligoni possono essere individuati da una circonferenza?

Non vi è né l'obbligo né la possibilità di fornire informazioni sull'appezzamento di terreno per mezzo della circonferenza. **Per gli appezzamenti di terreno superiori a quattro ettari** (per la produzione delle materie prime rilevanti diverse dal bestiame), la geolocalizzazione deve essere fornita utilizzando poligoni (non un unico punto centrale con una circonferenza) con punti di latitudine e longitudine sufficienti a descrivere il perimetro di ciascun appezzamento di terreno.

1.17. Come deve essere dichiarato il luogo di produzione dei prodotti mescolati?

L'operatore deve dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci effettivamente fornite nell'UE.

Ad esempio, se merci conformi provenienti da più luoghi di produzione sono mescolate nello stesso silo, pila, cisterna, ecc., e poi alcune di queste vengono immesse sul mercato UE:

- Il luogo di produzione dichiarato dovrebbe **includere quello di tutte le merci entrate nel silo dall'ultimo svuotamento** (che potrebbero essere potenzialmente incluse nella fornitura);
- Se i silos non vengono svuotati regolarmente, l'operatore dovrebbe dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci che sono entrate nel silo durante un periodo di tempo che garantisca che le merci di un luogo di produzione sconosciuto non vengano mescolate nel processo. Ad esempio, quando si scarica parte della merce stoccata nel silo, ciò potrebbe essere fatto in modo sicuro dichiarando la geolocalizzazione di tutte le merci precedenti che sono entrate nel silo fino a un minimo del 200% della capacità

del silo, a condizione che lo stesso funzioni con il sistema "first-in first-out". Questo approccio si applica alle materie prime o ai prodotti pertinenti stoccati in pile, serbatoi, ecc. e a tutte le lavorazioni continue;

- **non è consentito** dichiarare il luogo di produzione di "x" quantità di merci entrate nel silo, dove "x" è la quantità immessa nell'UE, in quanto violerebbe il divieto EUDR di immettere prodotti d'origine sconosciuta sul mercato dell'Unione.

Ciò non pregiudica le disposizioni transitorie descritte nella sezione 9.

1.18. In quali circostanze gli operatori possono dichiarare (in una dichiarazione di dovuta diligenza) un numero di appezzamenti di terreno superiore a quello effettivamente interessato dalla produzione della specifica merce immessa sul mercato? Quali sono le implicazioni di una "dichiarazione in eccesso"?

L'orientamento della norma impone una corrispondenza tra materie prime e prodotti immessi sul mercato e gli appezzamenti di terreno in cui sono effettivamente prodotti (pertanto, la norma si basa sul principio di una rigorosa tracciabilità, in base alla quale gli operatori devono raccogliere le coordinate precise di geolocalizzazione corrispondenti agli appezzamenti di terreno di produzione). Tuttavia, un operatore può, in circostanze specifiche, fornire le coordinate di geolocalizzazione per un numero limitato di appezzamenti di terreno superiori a quelli in cui sono state prodotte le materie prime.

Gli operatori possono dichiarare "in eccesso" solo in situazioni in cui una merce sfusa è completamente tracciabile fino all'appezzamento di terreno e non è soggetta a miscelazione con merci non conformi o d'origine sconosciuta. Quando tale merce sfusa viene mescolata durante il processo logistico o produttivo (ad esempio in silos per lo stoccaggio, a bordo delle navi per il trasporto o in molini durante il processo di produzione), l'operatore può ricorrere a una dichiarazione in eccesso unicamente quando, sul mercato, ne viene immessa soltanto una parte. Gli operatori sono tenuti a ottenere dati di tracciabilità il più possibile dettagliati.

L'operatore che dichiara "in eccesso", nella dichiarazione di dovuta diligenza, si assume la piena responsabilità per tutti gli appezzamenti di terreno per i quali è prevista la geolocalizzazione, indipendentemente dal fatto che tali appezzamenti siano interessati dalla produzione di materie prime (o prodotti) eventualmente immessi sul mercato. Se anche un singolo appezzamento di terreno "geolocalizzato" nella dichiarazione di dovuta diligenza non è conforme, non è considerato conforme l'intero insieme degli appezzamenti. In questi casi, l'operatore che dichiara gli appezzamenti di terreno in eccesso deve esercitare la dovuta diligenza nel rispetto degli obblighi previsti dall'EUDR, per tutti gli appezzamenti di terreno dichiarati (compresi quelli in eccesso) e deve comprovare che 1) il rischio di non conformità (per quanto riguarda l'assenza di deforestazione e l'obbligo di legalità) è stato valutato in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, EUDR per tutti gli appezzamenti, 2) che, nell'ambito di tale valutazione, ha tenuto conto in particolare dei criteri (i) e (j), dell'articolo 10 EUDR, e 3) che il rischio è trascurabile per tutti gli appezzamenti di terreno. Più in dettaglio, l'operatore deve considerare l'esistenza di un rischio se è difficile collegare i prodotti agli appezzamenti (ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, lettera i) e se sussiste la probabilità d'elusione del regolamento o di miscelazione di prodotti d'origine sconosciuta (ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3). L'operatore deve ridurre tali rischi a un livello trascurabile prima di immettere o

rendere disponibili tali prodotti sul mercato o di esportarli.

Fatti salvi gli scenari di cui sopra, le pratiche di tracciabilità che mirano a dichiarare appezzamenti di terreno in eccesso (ad esempio, a scala regionale o nazionale) non sono generalmente in linea con l'EUDR. Tali pratiche non consentirebbero agli operatori di rispettare i loro obblighi fondamentali di dovuta diligenza, attenuando il rischio di elusione (in quanto, ai sensi dell'articolo 8, non è possibile esercitare la dovuta diligenza su un intero paese). Ciò ostacolerebbe inoltre il lavoro delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, rendendo difficile (o addirittura impossibile) i controlli obbligatori di cui all'articolo 16.

1.19. In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare praticamente le dichiarazioni?

In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare la validità delle dichiarazioni d'assenza di deforestazione nella pratica? Si tratta di allineare il posizionamento della navigazione satellitare e le mappe della deforestazione? Esisteranno mappe di riferimento delle aree forestali o delle aree che hanno subito deforestazione e degrado forestale? Cosa fare se la geolocalizzazione di aziende agricole, piantagioni o concessioni non è disponibile?

È responsabilità dell'operatore (o dei commercianti che non siano PMI) raccogliere le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime. Se l'operatore non è in grado di raccogliere la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno che contribuiscono alla produzione delle materie prime interessate, lo stesso non immetterà i prodotti derivati sul mercato né li esporterà, conformemente all'articolo 3 del regolamento.

Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) e le autorità preposte all'applicazione della legge possono effettuare controlli incrociati delle coordinate di geolocalizzazione con le immagini satellitari o le mappe di copertura forestale per valutare se i prodotti soddisfano il requisito di deforestazione zero previsto dal regolamento.

1.20. In che modo l'UE verificherà la validità delle dichiarazioni d'assenza di deforestazione?

Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE dovrebbero effettuare controlli per stabilire che le materie prime e i prodotti interessati che sono stati o sono destinati a essere immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato o esportati, provengono da appezzamenti di terreno a deforestazione zero e sono stati prodotti legalmente (conformemente all'articolo 16 del regolamento). Ciò include l'esecuzione di controlli sulla validità delle dichiarazioni di dovuta diligenza e sulla conformità generale degli operatori e dei commercianti alle disposizioni del regolamento.

Per maggiori informazioni sull'ambito di applicazione degli obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, si rimanda agli articoli 18 e 19 del regolamento.

1.21. Che tipo di controlli possono effettuare, nei paesi terzi, le autorità competenti degli Stati membri UE nel caso in cui un prodotto sia ritenuto potenzialmente non conforme all'EUDR?

Le autorità competenti, cooperando con le autorità amministrative di paesi terzi, possono effettuare audit in campo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento, a condizione che tali paesi siano d'accordo.

Si ricorda che il regolamento non impone alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE di consultare i paesi produttori se un prodotto è valutato come “potenzialmente non conforme” o “non conforme”.

1.22. Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?

Nel contesto dell'attuazione dell'EUDR le autorità competenti degli Stati membri dell'UE **utilizzeranno le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento.**

Un regolamento è un atto legislativo vincolante nell'UE. Deve essere applicato in modo armonizzato nella sua interezza nei 27 Stati membri.

1.23. Che cos'è la tracciabilità della catena di approvvigionamento?

Le informazioni, i documenti e i dati che gli operatori e i commercianti che non sono PMI devono raccogliere e conservare per un periodo di 5 anni per dimostrare la conformità al regolamento sono elencati all'articolo 9 e all'allegato II, nonché all'articolo 2, punto 28, per quanto riguarda i dati relativi alla geolocalizzazione.

Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) esercitano la dovuta diligenza per quanto riguarda tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore. Pertanto, essi istituiscono un sistema di dovuta diligenza, che comprende la raccolta di informazioni, dati e documenti necessari per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9; misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10; misure di mitigazione del rischio di cui all'articolo 11. I requisiti per l'istituzione e il mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, di comunicazione e di tenuta dei registri sono elencati all'articolo 12. Gli operatori **dovranno** comunicare agli operatori e ai commercianti più a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o che è stato riscontrato un rischio trascurabile.

Gli operatori e i commercianti a valle della catena di approvvigionamento che ricevono tali informazioni possono basare la propria dovuta diligenza sulle informazioni ricevute, ma il fatto che un altro operatore o commerciante più a monte della catena del valore abbia effettuato la dovuta diligenza non costituisce in alcun modo una deroga ai propri obblighi.

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI sono tenuti a garantire che le informazioni sulla tracciabilità che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri attraverso la dichiarazione di dovuta diligenza presentata al sistema di informazione siano corrette.

Lo sviluppo e il funzionamento del sistema informativo saranno in linea con le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati. Inoltre, **il sistema sarà dotato di misure di sicurezza che garantiranno l'integrità e la riservatezza delle informazioni condivise.**

1.24. Come funzionerà la tracciabilità per i prodotti provenienti da più paesi?

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI sono tenuti a garantire che le informazioni richieste sulla tracciabilità che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri siano

corrette, **indipendentemente dalla lunghezza o dalla complessità delle loro catene di approvvigionamento.**

Le informazioni sulla tracciabilità possono essere sommate lungo le catene di approvvigionamento. Ad esempio, un grande approvvigionamento di soia acquistata da diverse centinaia di appezzamenti di terreno da diversi paesi dovrebbe essere associato a una dichiarazione di due diligence che includa tutti i paesi di produzione pertinenti e le informazioni di geolocalizzazione per ogni singolo appezzamento di terreno (di ogni paese) che ha contribuito alla spedizione.

1.25. Cosa si intende per data o l'intervallo di produzione?

Gli operatori (e i commercianti non PMI) sono tenuti a raccogliere informazioni sulla data o sull'intervallo di produzione in forza degli obblighi previsti dall'articolo 9 del Regolamento. Queste informazioni sono necessarie per stabilire se il prodotto è a deforestazione zero. Per questo motivo si applica alle materie prime interessate, immesse sul mercato UE e a quelle utilizzate per la produzione dei prodotti oggetto del regolamento.

Per i prodotti diversi dai bovini, la data di produzione si riferisce alla raccolta dei prodotti e l'intervallo di tempo di produzione si riferisce alla durata del processo produttivo (ad esempio, nel caso del legname, l'"intervallo di tempo di produzione" si riferisce alla durata delle operazioni di raccolta). La data di produzione e l'intervallo di tempo di produzione devono essere correlate agli appezzamenti di terreno designati.

Se non sono disponibili informazioni più precise, a causa delle specificità della produzione, potrebbero essere utilizzati l'anno o la stagione di raccolta.

Per i prodotti afferenti ai "bovini", l'intervallo di tempo di produzione si riferisce alla vita dell'animale: dal momento in cui il bestiame è nato fino al momento della macellazione. Se il bestiame vivo (codice HS 0102 21, 0102 29) viene immesso sul mercato dell'UE (ad esempio, importando o vendendo per la prima volta un bovino nato nell'UE), tutte le geolocalizzazioni fino alla prima immissione sul mercato dell'UE dovranno essere raccolte e presentate con la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS). Se il bestiame vivo sarà successivamente messo a disposizione sul mercato dell'UE, i commercianti non PMI saranno obbligati a raccogliere e aggiungere tutte le ulteriori geolocalizzazioni degli stabilimenti in cui il bestiame è stato tenuto dopo la prima immissione sul mercato dell'UE (cfr. articolo 9, paragrafo 1, lettera d). I commercianti PMI non dovranno aggiungere la loro geolocalizzazione né emettere nuovi DDS, ma dovranno conservare, per almeno 5 anni, le informazioni relative ai prodotti che intendono mettere a disposizione sul mercato, come stabilito all'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Si noti che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e in linea con la definizione di "*prodotto*" di cui all'articolo 2, paragrafo 14, l'EUDR non si applica ai bovini e ai prodotti derivati se il bestiame è nato prima dell'entrata in vigore del regolamento, ossia prima del 29 giugno 2023.

1.26. Come funziona la tracciabilità per i bovini?

Basterebbe fornire la geolocalizzazione del terreno dove è nato il vitello? Alcuni bovini possono essere spostati in uno o più luoghi prima della macellazione.

Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) che immettono sul mercato prodotti bovini devono geolocalizzare tutti gli stabilimenti associati all'allevamento del bestiame, compresi il luogo di nascita, le aziende agricole in cui sono stati nutriti, i pascoli e i macelli (per ciascuno di questi "stabilimenti" è necessaria soltanto la geolocalizzazione mediante un punto di latitudine e a un punto di longitudine e non di poligoni).

1.27. Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste?

Se un operatore (o un commerciante non PMI) che immette una merce sul mercato non è in grado di ottenere le informazioni richieste dal regolamento dai fornitori a monte, deve astenersi dall'immettere i prodotti in questione sul mercato o dall'esportarli, in quanto ciò comporterebbe una violazione del regolamento.

1.28. Devono essere fornite coordinate per i terreni dei paesi a basso rischio?

Non ci sono **eccezioni** per l'obbligo di tracciabilità tramite geolocalizzazione. Gli operatori devono inoltre valutare la complessità della catena di approvvigionamento pertinente e il rischio di elusione del regolamento e il rischio di mescolanza con prodotti di origine sconosciuta o di origine in paesi ad alto rischio o a rischio standard o parti di essi (articolo 13). Se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti che potrebbero indicare il rischio che i prodotti in questione non siano conformi al regolamento o che quest'ultimo sia eluso, l'operatore deve adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e comunica immediatamente tutte le informazioni pertinenti all'autorità competente.

1.29. Il requisito di legalità si applica ai terreni non affetti da deforestazione?

Le materie prime interessate non possono essere immesse sul mercato o esportate, a meno che non siano state prodotte in conformità con la legislazione applicabile nel paese di produzione secondo il requisito di cui all'articolo 3, lettera b) (il cosiddetto "requisito di legalità").

Gli obblighi di cui all'articolo 3 sono cumulativi: **il requisito di legalità (articolo 3, lettera b) deve essere soddisfatto in aggiunta al requisito di "deforestazione zero" (articolo 3, lettera a)** e all'obbligo per le materie prime o i prodotti di essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c).

1.30. Ci sono obblighi per i paesi extra UE?

Non ci sono obblighi di legge applicabili ai paesi extra UE. Il presente regolamento stabilisce obblighi per gli operatori e i commercianti (cfr. capitolo 2 del regolamento), nonché per gli Stati membri dell'UE e le loro autorità competenti (cfr. capitolo 3 del regolamento).

Tuttavia, molti paesi in tutto il mondo hanno adottato misure per migliorare le catene di approvvigionamento a deforestazione zero, rafforzare i sistemi pubblici di tracciabilità dei prodotti pertinenti, ecc., agevolando in tal modo i compiti delle imprese ai sensi del presente regolamento. Ciò è positivo, in quanto tali sviluppi possono aiutare notevolmente gli operatori e i commercianti a rispettare i loro obblighi.

1.31. In che modo i produttori possono condividere dati di geolocalizzazione vietati da

alcuni governi?

Uno degli obblighi fondamentali di operatori e commercianti è la raccolta delle informazioni di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime e i prodotti da immettere sul mercato dell'UE o da esportare [articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento]. Gli operatori e i commercianti non possono fare affidamento sull'esistenza di leggi nazionali che vietano la condivisione di tali dati (pubblici) per essere esentati dall'obbligo di raccogliarli e caricarli sul sistema di informazione. Gli operatori e i commercianti devono presentare tali informazioni di geolocalizzazione; in caso contrario non possono rispettare gli obblighi di dovuta diligenza di cui all'articolo 8 e, pertanto, non possono importare, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti.

2. Ambito d'applicazione

2.1. Quali sono i prodotti interessati dal Regolamento?

Il regolamento si applica solo ai prodotti elencati nell'allegato I. I prodotti non inclusi nell'allegato I non sono soggetti ai requisiti del regolamento, anche se contengono prodotti interessati che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Ad esempio, il sapone non rientrerà nell'ambito di applicazione del regolamento, anche se contiene olio di palma.

Analogamente, i prodotti con un codice doganale non incluso nell'allegato I, ma che potrebbero includere componenti o elementi derivati da prodotti contemplati dal regolamento, come le automobili con sedili in pelle o pneumatici in gomma naturale, non sono soggetti ai requisiti del regolamento.

N.B.: Il regolamento prevede che l'elenco dei prodotti interessati e le relative descrizioni possano essere modificati dalla Commissione mediante un atto delegato. Inoltre, la Commissione valuterà la necessità e la fattibilità di presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad altre materie prime, sulla base di una valutazione d'impatto dei prodotti pertinenti sulla deforestazione e sul degrado forestale. Il primo riesame dell'ambito di applicazione delle merci deve aver luogo entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.

2.2. E per quanto riguarda i prodotti interessati che non contengono materie prime interessate?

	... costituito da un prodotto di cui all'allegato I	... <u>non</u> costituito da un prodotto di cui all'allegato I
Prodotti rilevanti elencati di cui all'allegato I...	Soggetto al regolamento (EUDR)	<u>Non</u> soggetto al regolamento
Altri prodotti <u>non</u> elencati di cui all'allegato I...	<u>Non</u> soggetto al regolamento	<u>Non</u> soggetto al regolamento

I prodotti inclusi nell'allegato I che non contengono o non sono costituiti da materie prime elencate nell'allegato I non rientrano nell'ambito di applicazione dal regolamento.

"ex" prima del codice SA (Nota di Conlegno: in inglese HS – Harmonized System) dei prodotti di cui all'allegato I significa che il prodotto descritto nell'allegato è un "estratto" di tutti i prodotti che possono essere classificati con il codice SA. Ad esempio, il codice 9401 potrebbe includere sedili realizzati con materie prime diverse dal legno, ma soltanto i sedili in legno sono soggetti ai requisiti del regolamento. Analogamente, il codice SA 0201 include le "Carni di bovini, fresche o refrigerate", mentre l'ex 0201 dell'allegato I del regolamento riguarda soltanto le "Carni di bovini, fresche o refrigerate", vale a dire i bovini del genere *Bos* e dei suoi sottogeneri: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*, ma le carni di bisonte (genere *Bison*) o di bufalo (genere *Syncerus*) non sono contemplate dal regolamento. Nel caso in cui il prodotto in questione, ad esempio "ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma" sia costituito da una miscela di gomma sintetica e naturale, l'operatore (o il commerciante non PMI) deve esercitare la dovuta diligenza soltanto per l'ingrediente in gomma naturale.

2.3. Il regolamento si applica indipendentemente dalla quantità o dal valore?

Non esiste una soglia di volume o di valore di una materia prima o di un prodotto interessato, anche all'interno dei prodotti trasformati, al di sotto della quale il regolamento non si applica.

Gli operatori e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano un prodotto pertinente incluso nell'allegato I, indipendentemente dalla sua quantità, sono soggetti agli obblighi del regolamento.

2.4. E per quanto riguarda i prodotti fabbricati nell'UE?

I prodotti realizzati all'interno dell'UE sono **soggetti agli stessi requisiti dei prodotti realizzati al di fuori dell'UE**. Il regolamento si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, siano essi realizzati nell'UE o importati.

Ad esempio, se un'impresa dell'UE produce cioccolato (codice 1806, che è incluso nell'allegato I), sarà considerata un operatore soggetto agli obblighi del regolamento, anche se il cacao in polvere utilizzato nel cioccolato è già stato immesso sul mercato dell'UE e ha soddisfatto gli obblighi di dovuta diligenza (cfr. anche le domande 3.4 e 3.5 sugli operatori a valle della catena di approvvigionamento).

2.5. In che modo si applica il Regolamento al legno utilizzato per gli imballaggi?

Ad esempio, nel caso di un produttore che vende imballaggi ad aziende manifatturiere il testo **"esclusi i materiali di imballaggio utilizzati unicamente come materiale di imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato"** di cui all'allegato I del codice SA 4415 Legno dovrebbe essere inteso come segue:

Se uno qualsiasi degli imballaggi in questione è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante (ossia come imballaggio a sé stante), anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso è disciplinato dal regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di dovuta diligenza.

Se l'imballaggio, classificato con il codice SA 4415, è utilizzato per «sostenere, proteggere o trasportare» un altro prodotto non è disciplinato dal regolamento.

Il materiale da imballaggio utilizzato esclusivamente come materiale di imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato non è un prodotto interessato ai sensi dell'allegato I del regolamento, indipendentemente dal codice SA in cui rientra.

Anche i manuali utente che accompagnano le spedizioni rientrano in questa esenzione, a meno che vengano commercializzati come prodotti a sé stanti.

2.6. La resa al fornitore di un imballaggio vuoto, effettuata da un *retailer*, è considerata una “messa a disposizione sul mercato UE” anche se lo stesso imballaggio è già stato immesso precedentemente sul mercato come prodotto a sé stante?

Se l'imballaggio è stato immesso sul mercato (nell'ambito di un'attività commerciale), messo a disposizione o esportato come prodotto a sé stante (e non come sostegno o protezione di altre merci), esso è regolamentato dall'EUDR e pertanto, soggetto agli obblighi di dovuta diligenza (vedere la domanda precedente).

Invece, se l'imballaggio viene utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare altre merci, non rientra nell'ambito d'applicazione dell'EUDR.

2.7. Il commercio di prodotti pertinenti di seconda mano rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR?

I prodotti di seconda mano che hanno completato il loro ciclo di vita e che verrebbero altrimenti smaltiti come rifiuti (vedere il considerando n. 40 e l'allegato I) non sono soggetti agli obblighi EUDR.

2.8. La carta riciclata rientra nell'ambito di applicazione?

La maggior parte dei prodotti in carta e cartone riciclati contiene una piccola percentuale di pasta di cellulosa vergine o carta riciclata (ad esempio, scarti della produzione di scatole di cartone) per rafforzare le fibre.

L'allegato I stabilisce che il regolamento **non si applica alle merci interamente prodotte a partire da materiali che hanno completato il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stati smaltiti come rifiuti** ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE. Pertanto, al materiale riciclato non si applica alcun obbligo ai sensi del regolamento EUDR.

Al contrario, **se il prodotto contiene materiale non riciclato, allora è soggetto ai requisiti del Regolamento** e il materiale non riciclato dovrà essere ricondotto all'appezzamento di origine tramite geolocalizzazione.

L'allegato I chiarisce inoltre che, in generale, i sottoprodotti di un processo di fabbricazione sono soggetti al regolamento. Nel caso di carta/cartone che costituisce un prodotto recuperato (rifiuti e avanzi), tale carta e cartone sono esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi dell'allegato I (cfr. capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata).

2.9. Cosa sono i codici NC e SA e come devono essere utilizzati?

La nomenclatura disciplinata dalla Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comunemente nota come "**Nomenclatura SA**", è una nomenclatura internazionale multiuso elaborata sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Questa nomenclatura assegna codici a sei cifre per classificare le merci e si applica in tutto il mondo. I paesi o le aree geografiche possono aggiungere altri numeri alla nomenclatura SA universale a sei cifre per una classificazione più dettagliata. **La nomenclatura combinata (codice NC)** dell'Unione europea è un codice merceologico a otto cifre che suddivide ulteriormente la nomenclatura SA globale in merci più specifiche per soddisfare le esigenze della Comunità europea.

Il codice NC costituisce la base per la dichiarazione delle merci destinate all'importazione o l'esportazione dall'Unione europea, nonché per le statistiche sugli scambi intracomunitari. Le materie prime e i prodotti di cui all'allegato I del regolamento sono classificati in base ai rispettivi codici NC. I prodotti interessati di cui all'allegato I del regolamento sono classificati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

All'importazione, all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 sul CDU, il codice NC può essere ulteriormente suddiviso in un codice TARIC a dieci cifre creato appositamente per rispondere alle esigenze della legislazione dell'UE. Quando si dichiarano le merci per il regime di esportazione di cui all'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013 sul CDU, la suddivisione finale può arrivare fino a un codice NC a otto cifre.

I membri della catena di approvvigionamento devono classificare i loro prodotti in base all'allegato I del regolamento NC di base (regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune) per stabilire se il regolamento si applica loro. I codici HS possono evolversi ogni 5 anni. Il regolamento NC dell'UE viene adottato ogni anno, per tenere conto di eventuali aggiornamenti.

Per maggiori informazioni: Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2.10. Quando si verifica la "fornitura" di un prodotto EUDR, nel senso che è immesso o reso disponibile sul mercato nel corso di un'attività commerciale? In che misura le aziende rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento quando utilizzano o trasformano prodotti pertinenti?

Occorre distinguere tra la persona che, nella catena di fornitura, importa o commercializza un prodotto pertinente sul mercato dell'UE e le persone che si trovano più a valle nella catena di fornitura. Chi immette sul mercato un **prodotto pertinente elaborato o fabbricato nell'UE**, ne effettua la prima fornitura. Una fornitura presuppone un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di qualsiasi diritto di proprietà relativo al prodotto in questione e comporta che il prodotto sia stato fabbricato o che la materia prima immessa sul mercato sia stata prodotta (cfr. articolo 2, paragrafo 14). La fornitura è pertinente ai sensi dell'EUDR, indipendentemente dal fatto che il prodotto in questione sia immesso sul mercato per a) la trasformazione, b) la distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o c) l'uso nell'attività dell'operatore stesso (cfr. articolo 2,

paragrafo 19). L'azienda che effettua la fornitura è un operatore, deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS.

Se un **prodotto è vincolato al regime doganale di "immissione in libera pratica"** nel corso di un'attività commerciale e non è destinato all'uso o al consumo privato, si presume che sia destinato ad essere immesso sul mercato, a prescindere dal fatto che costituisca una "fornitura" o dalla presenza di un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà o di un diritto equivalente (relativo al prodotto in questione).

Un prodotto immesso sul mercato - dopo la fabbricazione e la messa a disposizione - è "fornito" (per la distribuzione, il consumo o l'uso) se esiste un accordo tra persone fisiche o giuridiche volto al trasferimento di proprietà oppure un atto equivalente (come un contratto di vendita o donazione). In generale l'EUDR non stabilisce obblighi per chi assicura servizi logistici lungo la catena d'approvvigionamento (ad esempio, spedizionieri, agenti di trasporto o rappresentanti doganali non sono "operatori" o "commercianti" ai sensi dell'EUDR) se tali soggetti non immettono prodotti sul mercato o li esportano.

Queste situazioni possono essere spiegate con alcuni esempi:

- 1) L'azienda automobilistica B acquista pelli bovine (prodotto pertinente) dalla conceria T (di uno Stato membro UE) per fabbricare sedili di un'automobile. La casa automobilistica B immette l'automobile (prodotto non pertinente) sul mercato vendendola ai consumatori finali. L'azienda automobilistica B non è un operatore (in quanto l'auto che fornisce sul mercato non è un prodotto pertinente nell'allegato I) e non è un commerciante, in quanto non fornisce pelli bovine (come prodotto a sé stante) sul mercato.
- 2) L'azienda automobilistica B importa (cioè sottopone a procedura doganale di "immissione in libera pratica") pelli bovine per la fabbricazione di automobili. L'azienda automobilistica B è un operatore nell'importazione della pelle per le proprie operazioni commerciali. B deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS prima dell'immissione in libera pratica.
- 3) L'agricoltore D acquista farina di soia (prodotto pertinente) da un molino di uno Stato membro UE e la somministra a dei polli (prodotti non pertinenti) che poi vende. D non è un operatore al momento della vendita dei polli (in quanto i polli non sono prodotti pertinenti dell'allegato I) e non è un commerciante, in quanto non fornisce la farina di soia sul mercato. Tuttavia, D sarebbe un operatore se importasse da Paesi extra UE (ossia fosse sottoposto al regime doganale di "immissione in libera pratica") la farina di soia per l'alimentazione dei polli (cfr. precedente scenario 2).

Nel caso in cui un agricoltore fornisca ai bovini prodotti pertinenti a base di soia, si rimanda al considerando 39.

Negli esempi seguenti, le persone **realizzano** o **utilizzano** prodotti pertinenti **nella loro attività**. Esse sono soggette al regolamento solo nei casi in cui li forniscono sul mercato:

- 4) L'impresa A acquista dal rivenditore B in un paese terzo e importa (ossia sottopone a regime doganale di "immissione in libera pratica") tavoli e sedie in legno (prodotti pertinenti). I mobili saranno utilizzati dai dipendenti di A durante l'orario di lavoro. A

è un operatore e deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS prima dell'immissione in libera pratica dei tavoli e delle sedie.

- 5) L'impresa D acquista tavoli e sedie in legno (prodotti pertinenti) dall'operatore dell'UE B che li ha importati da un paese terzo e che ha già effettuato la dovuta diligenza e ha presentato un DDS. L'azienda D utilizzerà i mobili per i propri dipendenti durante l'orario di lavoro. I mobili non vengono forniti e quindi D non è soggetto all'EUDR.
- 6) L'agricoltore F dell'UE raccoglie i propri semi di soia (prodotti pertinenti) e li trasforma in farina di soia (prodotto pertinente) che viene utilizzata per nutrire polli nella sua azienda agricola. Poiché l'agricoltore F non fornisce semi e farina di soia ad altre persone fisiche o giuridiche, gli stessi non sono immessi sul mercato e quindi F non è soggetto all'EUDR.
- 7) L'azienda B, con sede nell'UE, taglia la propria foresta e produce cippato dai tronchi raccolti (entrambi prodotti pertinenti). Utilizza il cippato come combustibile per il riscaldamento dei propri impianti. Poiché B non fornisce tronchi o cippato sul mercato, non vi è alcuna immissione o messa a disposizione di prodotti pertinenti e l'azienda B non è soggetta all'EUDR.
- 8) L'impresa C acquista cippato di legno (prodotto pertinente) da un operatore dell'UE che ha già effettuato la dovuta diligenza e ha presentato un DDS. L'azienda C utilizza il cippato come combustibile per il riscaldamento dei propri impianti. Poiché C non fornisce tronchi o cippato di legno sul mercato, non vi è alcuna immissione o messa a disposizione sul mercato e l'azienda C non è soggetta all'EUDR.
- 9) L'impresa C acquista cippato di legno (prodotto pertinente) da un operatore dell'UE che ha già effettuato la dovuta diligenza e ha presentato un DDS. L'azienda C utilizza il cippato per produrre elettricità. Poiché l'azienda C non immette o mette a disposizione sul mercato un prodotto pertinente non è soggetta all'EUDR.

2.11. Quando è necessario esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS se la stessa persona fisica o giuridica trasforma più volte un prodotto pertinente nel corso della sua attività commerciale?

In caso di più fasi di trasformazione interna (ad esempio, il prodotto X in questione viene trasformato nel prodotto Y e successivamente nel prodotto Z da parte della stessa società), sorgono obblighi soltanto per l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto in questione (prodotto Z). Ciò può essere dimostrato dal seguente esempio:

L'impresa C non PMI acquista fave di cacao (prodotto pertinente) dall'operatore dell'UE e le trasforma in cacao in polvere (prodotto pertinente) e successivamente in preparazioni alimentari contenenti cacao (prodotto pertinente). L'impresa C immette quindi sul mercato le preparazioni alimentari vendendole all'impresa D: in questo caso, gli obblighi si applicano solo alle preparazioni alimentari; quindi, l'azienda C deve accertare la conformità della dovuta diligenza e presentare una DDS prima di immetterle sul mercato.

Se l'impresa C fosse una PMI, non sarebbe tenuta a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una DDS per le preparazioni alimentari, ciò a condizione che l'operatore I abbia già esercitato la dovuta diligenza per le fave di cacao da cui sono stati ottenuti i prodotti trasformati (cfr. articolo 4, paragrafo 8, LTUE). In tal caso, la società C deve soltanto conservare il numero di riferimento della dovuta diligenza ricevuto dall'operatore I.

2.12. Il bambù rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR? Cosa fare in caso di prodotti non derivati da materie prime pertinenti, ma elencati nell'allegato I?

I prodotti realizzati esclusivamente in bambù non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. L'articolo 1, paragrafo 1, definisce che per l'EUDR i "prodotti pertinenti" sono soltanto quelli che contengono o sono fabbricati a partire da materie prime pertinenti, tra cui il legno. La definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, chiarisce inoltre che, ai fini del regolamento, i codici HS dell'allegato I identificano soltanto i prodotti rilevanti per l'EUDR.

Come indicato dalla FAO, il bambù è un prodotto forestale non legnoso; di conseguenza, non rientra nella materia prima legno.

3. Soggetti e obblighi

3.1. Chi è considerato un operatore?

Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento, un operatore è una persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti interessati (anche tramite importazione) o li esporta nel corso di un'attività commerciale.

Questa definizione comprende anche le imprese che trasformano un prodotto dell'allegato I (che è già stato oggetto di dovuta diligenza) in un altro prodotto dell'allegato I. Ad esempio, se la società A, con sede nell'UE, importa burro di cacao (codice SA 1804, incluso nell'allegato I) e la società B, anch'essa con sede nell'UE, utilizza tale burro di cacao per produrre cioccolato (codice SA 1806, incluso nell'allegato I) e lo immette sul mercato, sia la società A che la società B sono considerate operatori ai sensi del regolamento.

Gli operatori che immettono sul mercato un prodotto elencato nell'allegato I che non è stato sottoposto a dovuta diligenza in una fase precedente della catena di approvvigionamento (ad esempio gli importatori che si riforniscono di cacao) sono soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, all'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

3.2. Cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"?

Per attività commerciale si intende un'attività che si svolge in un contesto aziendale.

Le definizioni combinate di "operatore" (articolo 2.15) e di «nel corso di un'attività commerciale» (articolo 2.19) implicano che chiunque immetta sul mercato un prodotto interessato per la vendita (con o senza trasformazione) o come regalo, ai fini della trasformazione o della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali, o per l'uso nell'ambito delle sue attività commerciali, sarà soggetto agli obblighi di dovuta diligenza e dovrà presentare la dichiarazione di dovuta diligenza.

3.3. Che cosa significa "legislazione pertinente del paese di produzione"?

Le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi sul mercato dell'UE solo se soddisfano i tre requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento, vale a dire (1) sono a

deforestazione zero [articolo 3, lettera a)], (2) sono conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione [articolo 3, lettera b)] e (3) sono coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c)).

La "legislazione pertinente" può includere, tra l'altro, le leggi nazionali (comprese quelle secondarie) e la giurisprudenza, nonché le norme internazionali applicabili a livello nazionale. Il regolamento presenta un elenco non esaustivo di settori legislativi senza specificare particolari atti giuridici, in quanto questi differiscono da paese a paese e possono essere soggetti a modifiche. Secondo la definizione, la normativa di cui alle lettere da a) a h) deve essere interpretata nel senso che è legata alla zona di produzione. Per la legislazione sulla protezione dell'ambiente, si dovrebbe tenere conto del significato e dello scopo di cui all'articolo 1 dell'EUDR. Pertanto, è pertinente una legislazione che abbia un legame con la protezione delle foreste, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o la protezione della biodiversità.

Ai fini della valutazione del rischio è necessaria la documentazione pertinente, articolo 9, paragrafo 1, lettera h), articolo 10 dell'EUDR. Tale documentazione può consistere, ad esempio, in documenti ufficiali di autorità pubbliche, accordi contrattuali, decisioni giudiziarie o valutazioni d'impatto e audit effettuati. In ogni caso, l'operatore deve verificare che tali documenti siano verificabili e affidabili, tenendo conto del rischio di corruzione nel paese di produzione.

A tempo debito la Commissione pubblicherà un documento di orientamento specifico sulla legalità.

3.4. Quali sono gli obblighi degli operatori non PMI a valle della catena di approvvigionamento

Gli operatori a valle della catena di approvvigionamento sono quelli che trasformano un prodotto elencato nell'allegato I (che è già stato sottoposto a dovuta diligenza) in un altro prodotto elencato nell'allegato I o esportano un prodotto elencato nell'allegato I (che è già stato sottoposto a dovuta diligenza). I loro obblighi variano a seconda che si tratti o meno di piccole e medie imprese (PMI).

Quando presentano la dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo, gli operatori non PMI a valle della catena di approvvigionamento possono fare riferimento alla dovuta diligenza effettuata in precedenza nella catena di approvvigionamento, includendo il numero di riferimento inerente alle parti dei loro prodotti interessati che erano già sottoposte a dovuta diligenza. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento, sono tenuti ad accertare che sia stata effettuata la dovuta diligenza e mantengono la responsabilità legale in caso di violazione del regolamento (articolo 4, paragrafo 10). L'accertamento della corretta esecuzione della dovuta diligenza può non comportare necessariamente la necessità di controllare sistematicamente ogni singola dichiarazione di dovuta diligenza presentata a monte. Ad esempio, l'operatore a valle non PMI potrebbe verificare che gli operatori a monte dispongano di un sistema operativo e aggiornato di dovuta diligenza, comprendente politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di non conformità dei prodotti pertinenti, al fine di garantire che il dovere di diligenza sia esercitato correttamente e regolarmente.

Se l'operatore a monte non è una PMI, l'operatore a valle può fare riferimento ai risultati di un audit indipendente che gli operatori non PMI devono disporre per verificare l'esistenza e l'uso regolare di politiche, controlli e procedure interne sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b). Sulla base della sua valutazione del rischio, tuttavia, l'operatore a valle può anche decidere di accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza per tutte le dichiarazioni di dovuta diligenza, tenendo conto del fatto che mantiene la responsabilità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 10.

Per le parti dei prodotti interessati che non sono state sottoposte alla dovuta diligenza, gli operatori non PMI esercitano pienamente la dovuta diligenza e presentano una dichiarazione di dovuta diligenza.

3.5. Quali sono gli obblighi degli operatori delle PMI a valle della catena di fornitura?

Gli operatori a valle della catena di approvvigionamento sono coloro che esportano un prodotto in allegato I (che è già stato sottoposto a dovuta diligenza) o che lo trasformano in un altro prodotto dell'allegato I.

Gli operatori delle PMI a valle della catena di approvvigionamento mantengono la responsabilità giuridica in caso di violazione del regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda le parti dei loro prodotti che sono state oggetto di dovuta diligenza, non sono tenuti a) a esercitarla nuovamente, né b) a presentare la relativa dichiarazione nel Sistema Informativo (articolo 4, paragrafo 8). Tuttavia, su richiesta delle autorità competenti, devono fornire i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza ottenuti da fasi precedenti della catena di approvvigionamento.

Per le parti dei prodotti pertinenti che non sono state sottoposte a dovuta diligenza, gli operatori delle PMI devono esercitarla pienamente e presentare la relativa dichiarazione.

3.6. Gli operatori e i commercianti non PMI più a valle della catena di approvvigionamento avranno accesso alle informazioni di geolocalizzazione contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori a monte al sistema informativo?

Gli operatori a monte decideranno se le informazioni di geolocalizzazione contenute nelle loro dichiarazioni di dovuta diligenza (presentate sul Sistema d'Informazione), saranno accessibili e visibili agli operatori a valle all'interno del sistema informativo.

3.7. Cosa succede se un operatore con sede al di fuori dell'UE immette sul mercato UE un prodotto o una materia prima pertinente? In quali circostanze gli operatori con sede al di fuori dell'UE avranno accesso al sistema informativo?

Se una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'UE immette sul mercato prodotti pertinenti, ai sensi dell'articolo 7 dell'EUDR, la prima persona stabilita nell'Unione che mette tali prodotti a disposizione sul mercato è considerata operatore ai sensi del regolamento.

In questo caso, ai sensi dell'EUDR, ci saranno due operatori del regolamento: uno stabilito al di fuori e uno all'interno dell'UE.

Gli operatori con sede al di fuori dell'UE avranno accesso al Sistema Informativo soltanto se

dispongono di un numero EORI valido, poiché solo in questo caso dovranno presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima di presentare una dichiarazione doganale. Essi avranno accesso al sistema in qualità di operatore e non di mandatario, in quanto (ai sensi dell'articolo 2, comma 22) il mandatario deve essere stabilito nell'Unione europea.

3.8. Quali aziende non sono PMI e quali sono i loro obblighi?

Un commerciante non PMI è un operatore che non è una piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 30, dell'EUDR. La presente disposizione fa riferimento alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE. Ciò include essenzialmente qualsiasi grande impresa che non sia un operatore e commercializzi sul mercato i prodotti inclusi nell'allegato I, ad esempio grandi catene di supermercati o di vendita al dettaglio.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento, gli obblighi dei grandi commercianti sono identici a quelli dei grandi operatori a valle: a) devono presentare una dichiarazione di dovuta diligenza; b) nel farlo, possono fare affidamento sulla dovuta diligenza precedentemente effettuata nella catena di approvvigionamento ma, in tal caso, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9; c) sono responsabili in caso di violazione del Regolamento, anche per una dovuta diligenza effettuata o una dichiarazione di dovuta diligenza presentata da un operatore a monte.

3.9. Le imprese non PMI che vendono al dettaglio sono commercianti EUDR?

Un'organizzazione di vendita al dettaglio è "Operatore" (se si qualifica come "persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale e immette o esporta prodotti pertinenti sul mercato UE") o "Commerciante" (se si qualifica come "qualsiasi persona nella catena di approvvigionamento diversa dall'operatore che, nel corso di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato i prodotti pertinenti"), in funzione di specifiche situazioni.

3.10. In che modo la modifica dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/2775 (che adegua i criteri che definiscono le PMI), ha un impatto sulle imprese ai sensi dell'EUDR?

Le dimensioni delle PMI di cui alla direttiva 2013/34/UE si applicano negli Stati membri solo dopo essere state recepite nel diritto nazionale. Pertanto, ai fini del regolamento, i criteri dimensionali adeguati si applicheranno alle società stabilite nell'Unione europea solo dopo tale recepimento nello Stato membro in cui una società è stabilita.

Tuttavia, va osservato che ai fini dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento e dell'entrata in vigore del regolamento entro il 30 giugno 2025, è decisivo se un operatore è stato costituito come microimpresa o piccola impresa entro il 31 dicembre 2020. Ciò dipende dal diritto nazionale degli Stati membri dell'UE che attua la direttiva 2013/34/UE e dalle soglie dimensionali in essa contenute, in vigore al 31 dicembre 2020.

La direttiva 2013/34/UE iniziale ha chiarito che **le medie imprese** "non sono microimprese o piccole imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) volume d'affari netto: 40 000 000 EUR; c) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio: 250." La direttiva delegata (UE) 2023/2775 modifica tale soglia in modo che il totale dello stato patrimoniale sia ora di 25 000 000 EUR e il fatturato netto di 50 000 000 EUR, cfr. l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva delegata (UE) 2023/2775.

3.11. Chi è responsabile in caso di violazione del regolamento?

Tutti gli operatori mantengono la responsabilità della conformità dei prodotti interessati che immettono sul mercato o esportano. Il regolamento impone inoltre, agli operatori (o ai commercianti che non sono PMI) di comunicare tutte le informazioni necessarie lungo la catena di approvvigionamento.

I commercianti non PMI mantengono la responsabilità dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato dell'UE.

3.12. Chi è l'operatore EUDR per quanto riguarda alberi in piedi o di diritti di raccolta?

Gli alberi in piedi in quanto tali non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. A seconda degli accordi contrattuali dettagliati, l'"operatore" al momento della raccolta potrebbe essere il proprietario della foresta o l'impresa che ha il diritto di raccogliere i prodotti interessati, a seconda di chi immette tali prodotti sul mercato o li esporta.

3.13. Come si applica il Regolamento ai gruppi societari?

Gli obblighi di dovuta diligenza si applicano alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 20 dell'EUDR indipendentemente dal fatto che siano o non siano membri di gruppi aziendali.

4. Definizioni

Queste definizioni sono la base per gli obblighi delle imprese e dei portatori di interessi nei paesi terzi che intrattengono relazioni commerciali con l'UE, nonché per le autorità competenti dell'UE.

4.1. Cosa significa "deforestazione globale"?

Per «deforestazione globale» si intende la deforestazione che si verifica a livello mondiale (sia nell'UE che al di fuori di essa) in linea con la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (ossia la conversione delle foreste a uso agricolo, indotta o meno dall'uomo).

La deforestazione e il degrado forestale sono tra i principali fattori del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, le due principali crisi ambientali globali del nostro tempo.

La causa principale della deforestazione e del degrado forestale in tutto il mondo è l'espansione dei terreni agricoli per la produzione di materie prime come soia, carne bovina, olio di palma, legno, cacao, gomma o caffè. In quanto grande economia e consumatrice di queste materie prime, l'UE contribuisce alla deforestazione e al degrado forestale in tutto il mondo. L'Unione europea, pertanto, ha la responsabilità di contribuire a porvi fine.

Promuovendo la produzione e il consumo di materie prime e prodotti "a deforestazione zero" e riducendo l'impatto dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale a livello mondiale, il regolamento dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità dovute all'UE.

4.2. Cosa significa "appezzamento di terreno"?

L'"appezzamento di terreno" – oggetto di geolocalizzazione ai sensi del Regolamento – è definito all'articolo 2, comma 27, come "un terreno all'interno di un'unica proprietà immobiliare, come riconosciuto dalla legge del paese di produzione, che possieda condizioni sufficientemente omogenee da consentire una valutazione del livello aggregato di rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime rilevanti prodotte su tale terreno". Ai fini del presente regolamento, il fattore chiave consiste nell'individuare l'appezzamento di terreno utilizzato per produrre materie prime destinate all'immissione sul mercato dell'UE: non è necessario elencare tutti gli appezzamenti di un proprietario se alcuni di questi non sono utilizzati per produrre materie prime rilevanti per il regolamento o che non sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'UE.

4.3. A quali criteri deve conformarsi il legno?

La formulazione della definizione di deforestazione zero di cui all'articolo 2, paragrafo 13, lettera b) ("... nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati realizzati con legno...") esclude il legno dalla definizione del prodotto, creando l'impressione di un "caso speciale" e sollevando una questione in merito all'applicabilità al legno del criterio "a deforestazione zero" di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento. Il legno deve soddisfare entrambi i criteri, relativi alla deforestazione e al degrado forestale, o solo al degrado forestale?

Per soddisfare i requisiti del Regolamento, il legno deve soddisfare entrambi i criteri: a) deve essere stato raccolto su terreni non soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e b) deve essere stato raccolto senza indurre il degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

4.4. Quali sono i livelli di raccolta conformi?

Se un operatore, nel 2022, ha raccolto il 20% del legname di una foresta con una copertura del 100% e ha permesso che il terreno si sia rigenerato naturalmente, il legno raccolto è conforme al Regolamento? Dopo 30 anni, una volta che la foresta si sarà rigenerata, sarà possibile ripetere l'intervento in conformità con l'EUDR?

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono le modifiche strutturali della copertura forestale, che consistono nella conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente in foreste di piantagioni o in altri terreni boschivi, nonché nella conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, paragrafo 7).

Questa definizione comprende tutte le categorie di foreste definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Pertanto, il degrado forestale ai sensi del regolamento consiste nella trasformazione di alcuni tipi di foreste in altri tipi di foreste o altri terreni boschivi.

Sono consentiti diversi livelli di raccolta del legname, a condizione che ciò non comporti una trasformazione che rientri nella definizione di degrado.

4.5. Come dovrebbe essere intesa l'espressione "senza indurre degrado forestale" nella definizione di "deforestazione zero" per i prodotti pertinenti che contengono o sono stati realizzati utilizzando legno?

L'elemento della definizione di «deforestazione zero» che si riferisce specificamente al

degrado forestale richiede che il legno debba essere «stato raccolto dalla foresta senza provocare degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020» [articolo 2, paragrafo 13, lettera b), dell'EUDR]. Il riferimento a "indurre" crea un nesso causale tra la raccolta del legno e il processo di degrado forestale.

Ciò riflette il fatto che le foreste possono essere influenzate da altri processi, tra cui i cambiamenti climatici, le epidemie, gli incendi, ecc. Queste potenziali forme di degrado forestale esulano dall'ambito di applicazione del regolamento; l'EUDR affronta il degrado forestale causato dalle attività forestali associate alla raccolta del legno e alla successiva rigenerazione della foresta.

I prodotti pertinenti non sarebbero conformi al regolamento se provenissero da una zona in cui le attività di raccolta hanno indotto degrado forestale. Gli operatori potrebbero prendere in considerazione tutti i dati e le informazioni disponibili alla data del raccolto, principalmente la legislazione del paese vigente in materia di gestione forestale, i piani di gestione forestale, i piani di rimboschimento e le attività pianificate dopo il raccolto, i piani di ripristino e conservazione, altri tipi di piani, procedure di gestione, ecc., per valutare se vi sia il rischio che la raccolta induca degrado forestale.

Se lo stato di degrado della foresta persiste nel tempo, qualsiasi raccolta futura su un appezzamento di terreno in cui le operazioni di raccolta del legno hanno provocato degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 non sarebbe «a deforestazione zero» e i prodotti in questione non potrebbero essere immessi sul mercato. Al contrario, se in futuro la foresta sarà rigenerata e il suo stato cambierà in una categoria forestale che non sarebbe stata considerata come rientrante nella definizione di degrado forestale in primo luogo, allora il legno prodotto da nuove attività di raccolta su tale appezzamento di terreno potrebbe essere considerato «a deforestazione zero».

4.6. Come valutare se un prodotto legnoso è esente da degrado forestale e qual è il periodo di tempo rilevante da prendere in considerazione?

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono le modifiche strutturali della copertura forestale, riconducibili alla conversione di foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o altri terreni boschivi, e la conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, paragrafo 7).

Per «degrado forestale» si intendono:				
Le modifiche strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di				
1) Foreste primarie in			2) Foreste rigenerate naturalmente in	
Foreste piantate	Piantagioni forestali	Altri terreni boscati	Piantagioni forestali	Altri terreni boscati

Per conformarsi alla definizione «a deforestazione zero», gli operatori dovranno stabilire se la foresta, al 31 dicembre 2020, era primaria o a rigenerata naturalmente (le due tipologie cui si applica la definizione di «degrado forestale») e quindi valutare se il prelievo legnoso e le

successive attività pianificate possano causare o indurre (oppure aver causato o indotto) una conversione assimilabile al «degrado forestale».

È importante tenere conto della legislazione forestale vigente nel paese di produzione del legno, dei piani di gestione sostenibile delle foreste e del quadro giuridico inerente al prelievo legnoso sostenibile, nonché delle informazioni e dei dati sullo stato della foresta prima della raccolta, sul regime di raccolta e sui suoi probabili impatti, sui trattamenti di rigenerazione, su altre misure previste di protezione e ripristino delle foreste e altre informazioni relative ai criteri di valutazione del rischio di cui all'articolo 10 dell'EUDR.

Se vi sono prove che indicano che le attività di raccolta possono indurre degrado forestale*, il prodotto legnoso non può essere immesso sul mercato dell'UE, messo a disposizione o esportato dall'UE, a meno che tale rischio non sia attenuato a un livello nullo o trascurabile.

Se, al momento della raccolta, non si conosce la destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno (rigenerazione o conversione), c'è il rischio che tale azione possa indurre degrado forestale. Di conseguenza, legno e derivati non possono essere immessi, messi a disposizione o esportati dal mercato dell'UE, a meno che tale rischio non sia attenuato a un livello nullo o trascurabile.

*Di seguito alcuni indizi inerenti ad attività di raccolta che potrebbero indurre degrado forestale:

- piani di gestione (o altre informazioni disponibili) che prevedono attività di raccolta e rigenerazione potenzialmente inadeguate per la prevenzione del degrado forestale ai sensi dell'EUDR;
- attività di raccolta svolte che si discostano dai piani di gestione forestale sostenibile o dalla legislazione del paese;
- piani di rigenerazione post-raccolta che presuppongono una gestione orientata alla "foresta piantata" o alla "piantagione forestale" (intese in termini EUDR) o interventi di rigenerazione (quali l'impianto o la semina);
- assenza di previsione di misure di rigenerazione.

4.7. Il legno può essere esente da degrado forestale se è stato raccolto da una foresta che, dopo il 31 dicembre 2020, ha subito cambiamenti strutturali non sono indotti dalle attività di raccolta?

Sì, se il degrado forestale dopo il 2020 è provocato da altri processi come cambiamenti climatici, epidemie o incendi non correlati ad operazioni di raccolta o attività di deforestazione. I prodotti di tali appezzamenti possono essere considerati a deforestazione zero, a condizione che le operazioni di raccolta non provochino il degrado forestale.

In questi casi, sarebbe importante disporre di dati e prove sufficienti per dimostrare che qualsiasi cambiamento nello stato delle foreste tra i due periodi di tempo non era correlato alla raccolta del legno.

Inoltre, quando lo scopo del taglio di alberi è la protezione delle foreste - ad esempio quando si raccoglie legno danneggiato da una tempesta o da un incendio; o quando si tagliano alberi infetti per prevenire la diffusione di parassiti e malattie -, non si ritiene che la raccolta abbia

"indotto" degrado forestale. In questi casi, è importante disporre di dati e prove sufficienti per dimostrare l'effettiva finalità dell'abbattimento degli alberi.

4.8. In alcuni casi, le prove che il prelievo del legno induca "degrado forestale" possono non essere evidenti per un periodo successivo all'immissione (la messa a disposizione, o l'esportazione) di prodotto derivati sul mercato UE.

Gli operatori sono responsabili anche di eventi verificatisi dopo la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza?

In questo caso, i prodotti in legno sarebbero considerati esenti da deforestazione? I prodotti in questione non sarebbero conformi al regolamento se provenissero da un'area in cui le attività di raccolta hanno indotto il degrado forestale nel periodo precedente alla presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Nel presentare la dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore si assume la responsabilità del processo di dovuta diligenza e della conformità dei prodotti pertinenti all'articolo 3, lettere a) e b). In tale processo l'operatore deve tenere conto di tutte le informazioni e i dati pertinenti, anche per quanto riguarda i fattori di rischio di cui all'articolo 10.

Potrebbe essere riscontrata una violazione degli obblighi di dovuta diligenza, ad esempio, se la parte della valutazione del rischio della dovuta diligenza non è stata condotta correttamente in quanto sono state trascurate informazioni pertinenti o criteri specifici, compresi i piani successivi alla raccolta nell'appezzamento di terreno.

Qualora si accertasse che la dovuta diligenza non è stata condotta correttamente, gli operatori a valle o i commercianti non sarebbero in grado di fare affidamento su una dichiarazione di dovuta diligenza esistente per i prodotti in questione.

Per contro, se la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente all'epoca e i prodotti pertinenti erano conformi al momento della loro immissione sul mercato, lo stato di conformità dei prodotti pertinenti – e quello dei prodotti derivati – non cambierà in base a eventi che si verificano dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato (o esportato) che non avrebbero potuto essere identificati come un rischio potenziale al momento della presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza. Ciò non pregiudicherà nemmeno lo stato di conformità dell'operatore.

4.9. La definizione di "degrado forestale" disincentiva l'impianto e la semina intenzionale di alberi, che può essere una pratica importante per la protezione e il ripristino delle foreste?

In alcuni tipi di foreste, l'impianto o la semina intenzionale può essere un metodo efficace e preferito per la rinnovazione delle foreste, anche dopo eventi naturali (quali tempeste e incendi) o a seguito di misure di contrasto a specie esotiche invasive, parassiti o malattie, o per promuovere la rigenerazione in ambienti difficili, tra cui terreni poveri, siccità, gelo e dove gli effetti dei cambiamenti climatici sono evidenti. Pertanto, mentre la conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente in piantagioni forestali costituirebbe "degrado forestale" ai sensi del regolamento, la definizione di "piantagione" esclude "le foreste piantate per la protezione o il ripristino dell'ecosistema, nonché le foreste create

mediante impianto o semina, che alla maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste che si rigenerano naturalmente".

Questa eccezione dovrebbe logicamente applicarsi anche alle "foreste piantate".

4.10. Come applicare la clausola "alberi in grado di raggiungere tali soglie *in situ*" relativa all'altezza delle piante e alla copertura delle loro chiome nella definizione di "foresta" (di cui all'articolo 2, paragrafo 4) del regolamento?

Se la vegetazione presenta chiome che coprono (o si prevede che coprano) più del 10% del suolo con specie arboree d'altezza reale (o prevista a maturità delle piante) pari o superiore a 5 metri, è classificata come "foresta", in base alla definizione FAO. I popolamenti giovani che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10% e un'altezza degli alberi di 5 metri sono inclusi nella definizione di "foresta", così come le aree temporaneamente non coperte da vegetazione, sempre che l'uso predominante dell'area rimanga quello forestale.

4.11. Quale modifica della destinazione d'uso dei suoli forestali è conforme al regolamento?

La deforestazione è definita all'articolo 2, paragrafo 3, come "conversione di foreste ad uso agricolo"; l'EUDR prevede altre modifiche della destinazione d'uso dei terreni forestali?

Ai sensi del regolamento, la deforestazione è definita come la conversione delle foreste per uso agricolo. La conversione per altri usi, come lo sviluppo urbano o le infrastrutture, non rientra nella definizione di deforestazione. Ad esempio, il legname proveniente da una foresta tagliata legalmente per costruire una strada è conforme al regolamento.

4.12. Una catastrofe naturale comporta deforestazione in termini EUDR?

La definizione di "deforestazione" contenuta nel regolamento comprende la conversione delle foreste all'uso agricolo, indotta o meno dall'uomo, comprese le situazioni dovute a calamità naturali. Una foresta che ha subito un incendio e viene successivamente convertita in terreno agricolo (dopo la data limite) sarebbe considerata deforestata ai sensi del regolamento. In questo caso specifico, a un operatore sarebbe vietato rifornirsi di materie prime che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento da tale zona (ma non a causa dell'incendio boschivo). Al contrario, se la foresta danneggiata fosse destinata a rigenerarsi, non si tratterebbe di deforestazione e un operatore potrebbe procurarsi il legno dalla stessa foresta ricresciuta.

4.13. Saranno inclusi gli "altri terreni boschivi" o altri ecosistemi?

Il regolamento si basa sulla definizione di "foresta" della FAO. Ciò include quattro miliardi di ettari di foreste – la maggior parte della superficie abitabile non ancora utilizzata dall'agricoltura – che comprende aree definite come savane, zone umide e altri ecosistemi preziosi dalle leggi nazionali.

Il primo riesame del regolamento, da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore, valuterà

l'impatto di un'ulteriore estensione dell'ambito di applicazione ad "altri terreni boschivi". Il secondo riesame, da effettuarsi entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, valuterà l'impatto della sua estensione agli ecosistemi diversi dalle "foreste" e "altri terreni boschivi".

La conversione da foresta primaria o a rinnovazione naturale a piantagioni o ad altri terreni boschivi fa già parte della definizione di «degrado forestale» e i prodotti legnosi provenienti da tali terreni convertiti non possono essere immessi sul mercato o esportati.

4.14. La coltivazione della gomma è considerata un "uso agricolo" ai sensi dell'EUDR?

Sì, la coltivazione della gomma rientra nella definizione di "piantagione agricola" ai sensi del regolamento, che significa "terreni con popolamenti arborei in sistemi di produzione agricola, come piantagioni di alberi da frutto, piantagioni di palma da olio, uliveti e sistemi agroforestali in cui le colture sono coltivate sotto copertura arborea". Questa definizione comprende tutte le piantagioni di prodotti pertinenti diversi dal legno. Le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di "foresta". Ciò significa che la sostituzione di una foresta con una piantagione di gomma sarebbe considerata deforestazione ai sensi del regolamento.

5. Dovuta diligenza

5.1. Quali sono i miei obblighi in qualità di operatore dell'UE?

Come regola generale, gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) dovranno istituire e mantenere un sistema di dovuta diligenza, che si articola in tre fasi.

Nella prima fase, essi dovranno raccogliere le informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, quali la materia prima o il prodotto che intendono immettere (o mettere a disposizione nel caso di commercianti non PMI) sul mercato o esportare, anche nell'ambito dei regimi doganali di «immissione in libera pratica» ed «esportazione», nonché la rispettiva quantità, il fornitore, il paese di produzione, prove della raccolta legale, tra gli altri. Un requisito fondamentale, in questa fase, consiste nell'ottenere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la materia prima interessata e nel fornire le informazioni pertinenti (prodotto, codice NC, quantità, paese di produzione, coordinate di geolocalizzazione) nella dichiarazione di dovuta diligenza da presentare tramite il sistema informativo.

Se l'operatore (o i commercianti che non sono PMI) non è in grado di raccogliere le informazioni richieste, deve astenersi dall'immettere i prodotti interessati sul mercato dell'Unione europea o dall'esportarli. In caso contrario, si comporterebbe una violazione del regolamento, che potrebbe portare a potenziali sanzioni.

Nella seconda fase, le imprese dovranno considerare le informazioni raccolte nell'ambito della prima fase nelle loro procedure di dovuta diligenza per verificare e valutare il rischio che i prodotti non conformi entrino nella catena di approvvigionamento, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 10. Gli operatori devono dimostrare in che modo le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di valutazione del rischio e come hanno determinato il rischio.

Nella terza fase, le imprese dovranno adottare misure di attenuazione adeguate e proporzionate nel caso in cui riscontrino nella seconda fase un rischio di non conformità più che trascurabile, al fine di garantire che il rischio diventi trascurabile, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11. Queste misure devono essere documentate.

Gli operatori che acquistano materie prime interamente da aree classificate a basso rischio saranno soggetti a obblighi semplificati di dovuta diligenza. A norma dell'articolo 13, essi dovranno raccogliere informazioni in linea con l'articolo 9, ma non saranno tenuti a valutare e attenuare i rischi (articoli 10 e 11) a meno che l'operatore non ottenga o sia messo a conoscenza di informazioni pertinenti, comprese le preoccupazioni fondate presentate a norma dell'articolo 31, che indichino il rischio che i prodotti in questione non siano conformi al presente regolamento (articolo 13, paragrafo 2).

5.2. Chi è il mandatario?

Ai sensi dell'articolo 6, gli operatori e i commercianti possono incaricare dei propri rappresentanti autorizzati di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per loro conto. In questo caso, l'operatore e il commerciante manterranno la responsabilità della conformità dei prodotti in questione.

Se l'operatore è una persona fisica o una microimpresa, può incaricare l'operatore o il commerciante successivo nella catena di approvvigionamento di agire in qualità di suo rappresentante autorizzato, a condizione che non si tratti di una persona fisica o di una microimpresa. In questo caso, l'operatore mandante mantiene la responsabilità della conformità del prodotto.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22, del regolamento, il rappresentante autorizzato deve essere stabilito nell'UE e deve aver ricevuto un mandato scritto da un operatore o da un commerciante.

5.3. E' possibile svolgere la due diligence per conto delle imprese controllate?

L'organizzazione interna e la politica di dovuta diligenza di un gruppo di società (una società madre e le sue controllate) non sono disciplinate dal regolamento. L'operatore o il commerciante che immette o mette a disposizione sul mercato o esporta un prodotto pertinente è responsabile della conformità del prodotto e della conformità generale al regolamento. Di conseguenza, è il suo nome che figura nella dichiarazione di dovuta diligenza e dovrebbe mantenere la piena responsabilità ai sensi del regolamento.

5.4. Come considerare la reimportazione di un prodotto?

Quali sono i miei obblighi di dichiarazione di dovuta diligenza se sto reimportando un prodotto precedentemente esportato dall'UE?

Quando un operatore (o un commerciante non PMI) reimporta un prodotto precedentemente esportato e lo vincola al regime doganale di «immissione in libera pratica», si applicano gli stessi obblighi previsti per i prodotti da immettere per la prima volta sul mercato. Al momento dell'esportazione, il prodotto in questione perde la sua posizione doganale di «merce dell'Unione» ed è considerato un prodotto nuovo quando viene successivamente collocato o

rimesso a disposizione sul mercato. Le dichiarazioni di due diligence già esistenti possono aiutare l'operatore a esercitare la dovuta diligenza.

5.5. Quali sono le procedure doganali interessate?

I prodotti interessati vincolati a regimi doganali diversi dall'«immissione in libera pratica» o dall'«esportazione» (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea ecc.) non sono soggetti all'EUDR.

5.6. L'immissione sul mercato di prodotti non fabbricati nell'Unione europea richiede lo sdoganamento? La dichiarazione doganale è un documento sufficiente in questo contesto?

Sì, l'immissione sul mercato di materie prime e prodotti pertinenti fabbricati al di fuori dell'UE richiede lo sdoganamento prima dell'immissione sul mercato. In questo contesto soltanto la dichiarazione doganale (e non una polizza di carico o un altro documento commerciale o logistico) è considerata una prova adeguata, se direttamente collegata al prodotto in questione.

5.7. Qual è il ruolo degli schemi di certificazione o di verifica?

I sistemi di certificazione possono essere utilizzati dai membri della catena di approvvigionamento per contribuire alla valutazione del rischio nella misura in cui la certificazione copre le informazioni necessarie per adempiere ai loro obblighi ai sensi del regolamento. Gli operatori e i commercianti che non sono PMI saranno comunque tenuti a esercitare la dovuta diligenza e rimarranno responsabili di qualsiasi violazione.

5.8. La Commissione europea sta preparando una guida che fornirà ulteriori spiegazioni sul ruolo dei sistemi di certificazione e di verifica da parte di terzi nella valutazione e nella mitigazione del rischio. Per quanto tempo l'operatore deve conservare la documentazione utilizzata per la due diligence?

Gli operatori commerciali delle PMI sono tenuti a conservare le informazioni pertinenti sul prodotto che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE o che esportano? Qual è l'inizio di questo periodo di tempo?

Gli operatori devono raccogliere, organizzare e conservare - per cinque anni dalla data di immissione sul mercato dell'UE o di esportazione delle materie prime e dei prodotti interessati - le informazioni raccolte sulla base dell'articolo 9 del regolamento, corredate di prove. Sulla base delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 3, gli operatori devono essere in grado di dimostrare in che modo è stata esercitata la dovuta diligenza e quali misure di attenuazione sono state messe in atto nel caso in cui sia stato individuato un rischio. La documentazione rilevante, relativa a queste misure, deve essere conservata per almeno cinque anni dopo l'esercizio della dovuta diligenza. Inoltre, gli operatori devono conservare un registro delle dichiarazioni di dovuta diligenza (precedenti alla data di immissione del prodotto sul mercato dell'UE o di esportazione) per cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione nel sistema di informazione. A tal riguardo, i commercianti non PMI hanno gli stessi obblighi degli operatori.

I commercianti PMI devono conservare le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del

regolamento per almeno cinque anni, compresi i numeri di riferimento delle due diligence, a decorrere dalla data della messa a disposizione sul mercato dell'UE o dell'esportazione dei prodotti interessati.

5.9. Quali sono i criteri per i "prodotti a rischio trascurabile"?

«Rischio trascurabile» è il livello di rischio che si applica ai prodotti interessati da immettere sul mercato o da esportare, qualora, sulla base di una valutazione completa delle informazioni generali e specifiche del prodotto e, se necessario, dell'applicazione delle opportune misure di attenuazione, tali materie prime o prodotti non mostrino alcun motivo di preoccupazione riguardo alla conformità all'articolo 3; lettera a) o b).

5.10. I "prodotti a rischio trascurabile" sono esenti?

Possiamo intendere il "rischio trascurabile" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 26, dell'EUDR, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, come criterio di esenzione dall'EUDR?

No. Gli operatori e i commercianti [che non sono PMI] possono giungere a una conclusione in merito al "rischio trascurabile" (che costituisce una condizione preliminare per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato o l'esportazione dei prodotti interessati) solo **a seguito dell'esercizio della dovuta diligenza** (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento). L'esercizio della dovuta diligenza è un obbligo fondamentale degli operatori e dei commercianti ai sensi del presente regolamento, che non è soggetto ad alcuna esenzione.

N.B. L'elemento del "rischio trascurabile" non si applica alle materie prime (per esse il regolamento non prevede lo "status di rischio").

5.11. Alcune materie prime provenienti da un determinato paese possono essere considerate a "rischio trascurabile"?

L'olio di palma, la gomma, il caffè, il cacao o il legname proveniente da un determinato paese possono essere considerati a "rischio trascurabile"?

No. Vedi la domanda sopra.

5.12. Qual è il momento su cui dovrebbero concentrarsi le verifiche del rispetto del requisito "a deforestazione zero"?

La valutazione dell'eventuale deforestazione causata dalla produzione di materie prime è retroattiva e dipende dalla condizione (di area agricola o foresta definiti dall'articolo 2 EUDR) delle superfici al 31 dicembre 2020.

5.13. Per quali prodotti gli operatori e i commercianti devono raccogliere informazioni necessarie per la dovuta diligenza?

La documentazione è richiesta soltanto per i prodotti riportati nell'allegato I. Non è richiesta alcuna documentazione inerente ad altri prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

5.14. Quando gli operatori non PMI dovranno presentare la loro prima relazione annuale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento?

Salvo rinvii (nota di Conlegno), l'EUDR sarà esecutivo a partire dal 30 dicembre 2024 (ad eccezione delle micro e piccole imprese, per le quali la data è il 30 giugno 2025). L'articolo 12, paragrafo 3, impone alle imprese interessate di pubblicare una relazione annuale sulle loro attività per conformarsi ai requisiti previsti dall'EUDR. Poiché il 2025 sarà il primo anno per il quale si applicherà l'EUDR, la prima relazione (relativa all'anno 2025) dovrà essere pubblicata dopo il 30 dicembre 2025.

Le imprese che hanno già segnalato gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, dell'EUDR nel contesto dei loro obblighi di comunicazione ai sensi di altre normative pertinenti dell'UE (come la direttiva dell'UE sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità) non sono tenute a ripetere la comunicazione.

5.15. Esiste un modello di dichiarazione di dovuta diligenza differenziato per gli operatori dei vari settori commerciali afferenti alle sette materie prime?

Il modello per la dichiarazione di dovuta diligenza degli operatori e dei commercianti è lo stesso per tutti i settori merceologici (si veda l'Allegato II del Regolamento) e si basa sul modulo del Sistema Informativo.

5.16. C'è una serie di formati predeterminati o un elenco di domande per eseguire la due diligence?

No. Gli operatori e i commercianti devono rispettare i rispettivi obblighi di dovuta diligenza ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11. Raggiungere un rischio nullo o trascurabile è un prerequisito per l'immissione, la messa a disposizione e l'esportazione dei prodotti sul mercato dell'UE.

Si prega di notare che la due diligence non si basa su domande predeterminate. Pertanto, può dipendere dal contesto specifico e dalla catena di approvvigionamento, purché siano contemplate le fasi descritte nel regolamento (ossia l'obbligo di informazione, la valutazione e l'attenuazione dei rischi, in linea con gli articoli 9, 10 e 11 dell'EUDR).

5.17. Gli operatori e i commercianti (e/o i loro rappresentanti autorizzati) che desiderano commercializzare, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti sul mercato dell'UE devono registrarsi nel sistema informativo?

Gli operatori e i commercianti devono registrarsi se sono soggetti all'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza ai sensi dell'EUDR. In alternativa, possono rivolgersi a un Rappresentante Autorizzato (che, a sua volta, deve essere registrato nel sistema come tale).

5.18. La Commissione fornirà ulteriori dettagli in merito alle immagini satellitari da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti pertinenti (ad esempio, per quanto riguarda la risoluzione minima)?

Sebbene le immagini satellitari siano di grande aiuto agli operatori nell'adempimento dei loro obblighi di dovuta diligenza (per accertare che un prodotto sia a deforestazione zero) e alle autorità competenti degli Stati membri nell'esecuzione dei controlli, il regolamento non impone l'uso di strumenti specifici, né dei limiti di risoluzione delle immagini per documentare l'assenza di deforestazione.

5.19. Con quale frequenza devono essere presentate le dichiarazioni di due diligence nel Sistema Informativo? Tali dichiarazioni possono coprire più spedizioni (lotti)? Che fare nel caso di immissioni sul mercato ripetute in un determinato periodo di tempo?

Una dichiarazione di due diligence può coprire più spedizioni (lotti). In tali situazioni, l'operatore (o commerciante non PMI di cui all'articolo 5, paragrafo 1) deve confermare che è stata esercitata la dovuta diligenza per tutti i prodotti pertinenti destinati a essere immessi, messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati - e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile che i prodotti in questione non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b) dell'EUDR (Allegato II) - e che l'operatore si assume la responsabilità della conformità di tali prodotti in base all'articolo 3 (articolo 4, paragrafo 3).

Inoltre, ci sono requisiti legali e considerazioni pratiche che devono essere prese in considerazione:

1. La quantità di tutti i prodotti pertinenti immessi, messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati deve essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c) e tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'immissione sul mercato, della messa a disposizione o dell'esportazione di qualsiasi lotto/spedizione di prodotti pertinenti (articolo 4, paragrafo 2).
2. Una volta che il quantitativo di prodotti oggetto della dichiarazione di dovuta diligenza è stato completamente immesso sul mercato o esportato, lo stesso operatore deve presentare una nuova dichiarazione per quantitativi supplementari.
3. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, gli operatori riesaminano il loro sistema di dovuta diligenza almeno una volta all'anno. Pertanto, una dichiarazione di dovuta diligenza non deve riguardare spedizioni (lotti) per un periodo superiore a un anno dal momento della presentazione della dichiarazione. Un periodo di tempo più lungo comporterebbe difficoltà nel dimostrare la corrispondenza tra i prodotti dichiarati e quelli effettivamente destinati ad essere immessi sul mercato o esportati.
4. Con una dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore conferma che la dovuta diligenza è stata effettuata per tutti i prodotti pertinenti destinati a essere immessi, messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati e che non vi sono rischi non trascurabili di non conformità dei prodotti in questione. Pertanto, una dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbe riguardare materie prime che sono già state prodotte, ossia coltivate, raccolte, ottenute, allevate su appezzamenti di terreno rilevanti o, per quanto riguarda i bovini, in stabilimenti. In linea di principio, gli operatori dovrebbero essere in grado di collegare le dichiarazioni di dovuta diligenza alle materie prime effettivamente esistenti.
5. I quantitativi dei prodotti dichiarati nella dichiarazione di dovuta diligenza devono corrispondere ai quantitativi che sono stati sottoposti a due diligence e che sono destinati a essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE o da esso esportati. Su richiesta dell'autorità competente, gli operatori devono fornire la prova di tale corrispondenza nel loro sistema di dovuta diligenza istituito a norma dell'articolo 12 dell'EUDR. A meno che non si applichi l'obbligo di diligenza semplificato

(art. 13), l'operatore deve dimostrare che il rischio di non conformità (per quanto riguarda l'obbligo di deforestazione zero e di legalità) è stato valutato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, per tutti i prodotti e che, tale rischio, è trascurabile per tutti i prodotti dichiarati. Idonei registri comprovanti la suddetta corrispondenza dovranno essere conservati per 5 anni dalla data dell'(ultima) immissione o messa a disposizione sul mercato, e forniti all'Autorità Competente su richiesta (art. 9). Qualora la quantità dichiarata nella dichiarazione di DDS non sia stata completamente immessa o messa a disposizione sul mercato o esportata, l'operatore deve tenere un'adeguata documentazione - che spieghi la differenza tra la quantità dichiarata e quella effettivamente immessa o messa a disposizione sul mercato o esportata - e che deve essere conservata 5 anni ed esibita a richiesta dell'Autorità competente (art. 9).

6. La dichiarazione di dovuta diligenza, con i relativi dati di geolocalizzazione, deve rientrare nel limite dimensionale stabilito per il relativo caricamento nel sistema informativo (25 MB).
7. Se una dichiarazione di dovuta diligenza copre più spedizioni (lotti), questa complessità aggiuntiva può aumentare il rischio di non conformità. L'operatore si assume la piena responsabilità della conformità di tutte le spedizioni (lotti) e delle informazioni contenute nella dichiarazione di dovuta diligenza, comprese quelle riguardanti il paese di produzione e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti. L'ulteriore complessità può essere rilevante per l'approccio basato sul rischio adottato dalle autorità competenti per individuare i controlli da effettuare (art. 16). Se del caso, misure provvisorie (o azioni in caso di non conformità) possono essere applicate a tutti i prodotti inclusi in una dichiarazione di dovuta diligenza, compresi quelli afferenti a spedizioni e lotti separati.

5.20. Qual è la data ultima per la presentazione di una DDS?

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza (articolo 8) prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti pertinenti, al fine di dimostrarne la conformità (articolo 3). Lo stesso vale per i commercianti non PMI ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

Per i **prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione** (importazione) o **che escono dal mercato dell'Unione** (esportazione), il numero di riferimento della DDS è messo a disposizione delle autorità doganali. A tal fine, il dichiarante doganale deve indicare il numero di riferimento della DDS nella dichiarazione doganale presentata per il prodotto in questione, conformemente all'articolo 26 EUDR. Pertanto, il numero di riferimento della DDS deve essere ottenuto prima della presentazione della dichiarazione doganale¹.

Se una DDS copre più spedizioni (lotti), lo stesso numero di riferimento può essere indicato in diverse dichiarazioni doganali, purché siano rispettati i requisiti giuridici dell'EUDR, in particolare quanto riportato nella domanda 1.

Per le materie prime **prodotte all'interno dell'UE**, la data esatta di immissione sul mercato

¹ A regime, gli operatori e i commercianti non PMI potranno presentare le loro dichiarazioni doganali e la dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dell'EUDR. Questa situazione non è ancora applicabile e quindi non è ancora affrontata dal presente documento. Specifici orientamenti e FAQ saranno disponibili a tempo debito.

dovrebbe essere intesa quella del momento in cui il prodotto è fisicamente disponibile sul mercato dell'Unione (ossia quando la merce è stata prodotta e, nel caso di un prodotto derivato, lo stesso è stato fabbricato), viene fornito sul mercato (per la distribuzione, il consumo o l'uso) e due o più persone fisiche o giuridiche stipulano un accordo in cui l'operatore offre la fornitura del prodotto in questione. Tale accordo potrebbe avere una valenza di fornitura a titolo oneroso o gratuito. Per fare un esempio relativo alle foreste, il DDS deve essere **presentato al più tardi quando** sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) i tronchi sono disponibili ii) esiste un accordo di acquisto (fornitura) dei tronchi con una parte terza, quale una segheria.

Questa data è indipendente dal pagamento dei tronchi, dalla prima spedizione o dal trasferimento di proprietà.

6. Benchmarking e partnership

6.1. Cos'è l'analisi comparativa per paese?

Un sistema di analisi comparativa gestito dalla Commissione classificherà i paesi, o parti di essi, in tre categorie (rischio alto, standard e basso) in base al livello di rischio di produzione in tali paesi di materie prime che non sono a deforestazione zero.

I criteri per l'individuazione dello stato di rischio dei paesi o di parti di essi sono definiti all'articolo 29 del regolamento. L'articolo 29, paragrafo 2, incarica la Commissione di sviluppare un sistema e di pubblicare l'elenco dei paesi, o di parti di essi, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Si baserà su un'analisi obiettiva e trasparente dei criteri quantitativi e qualitativi, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, delle fonti riconosciute a livello internazionale e delle informazioni verificate sul campo.

6.2. Qual è la metodologia?

La metodologia è attualmente in fase di sviluppo da parte della Commissione e sarà presentata nelle prossime riunioni della Piattaforma multilaterale sulla deforestazione e in altre riunioni pertinenti.

6.3. Come possono contribuire le parti interessate?

In che modo i paesi produttori e le altre parti interessate possono contribuire al processo di analisi comparativa e in che modo le informazioni fornite dai paesi produttori e dalle altre parti interessate saranno valutate, verificate e utilizzate?

Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, la Commissione è tenuta ad avviare un dialogo specifico con tutti i paesi che sono o rischiano di essere classificati come ad alto rischio, con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Questo dialogo offrirà ai paesi partner l'opportunità di fornire ulteriori informazioni pertinenti e di lavorare a stretto contatto con l'UE prima della finalizzazione della classificazione.

6.4. I paesi possono condividere i dati rilevanti con la Commissione?

I paesi possono condividere con la Commissione i dati che ritengono rilevanti per

l'attuazione del presente regolamento (come i dati sulla deforestazione e sui tassi di degrado forestale)? In caso affermativo, possono farlo al di fuori del quadro di dialogo specifico di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento?

Sebbene il presente regolamento non imponga ai paesi terzi l'obbligo di condividere i dati pertinenti con l'UE, i paesi che desiderano condividere tali dati con l'UE sono invitati a farlo in qualsiasi fase a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento. Possono farlo indipendentemente dal fatto che il paese sia impegnato in un dialogo specifico con l'UE, ad esempio a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del presente regolamento sull'analisi comparativa, o in un contesto diverso.

6.5. Saranno presi in considerazione i rischi di legalità?

L'analisi comparativa terrà conto dei rischi di legalità, nonché della deforestazione e del degrado forestale? In che modo la legislazione e le politiche forestali dei paesi produttori, in particolare per quanto riguarda la "deforestazione legale", saranno valutate o prese in considerazione durante il processo di benchmarking?

L'elenco dei criteri per l'analisi comparativa è stabilito all'articolo 29 del regolamento. La valutazione della Commissione si baserà su un'analisi di valutazione obiettiva e trasparente, basata sui criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento. I criteri quantitativi pertinenti sono: a) il tasso di deforestazione e degrado forestale, b) il tasso di espansione dei terreni agricoli per le materie prime e c) le tendenze di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Come previsto dal regolamento, la valutazione può tenere conto anche di altri criteri, tra cui: a) informazioni fornite da governi e da terzi (ONG, industria); b) accordi e altri strumenti tra il paese interessato e l'Unione e/o i suoi Stati membri in materia di deforestazione e degrado forestale; c) l'esistenza di leggi nazionali per combattere la deforestazione e il degrado forestale e la loro applicazione; d) la disponibilità di dati trasparenti nel paese; e) se del caso, l'esistenza, il rispetto o l'effettiva applicazione delle leggi che tutelano i diritti delle popolazioni indigene; g) le sanzioni internazionali imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o le esportazioni delle materie prime e dei prodotti interessati, ecc..

6.6. Quale sostegno è previsto per paesi produttori e per i piccoli agricoltori?

In che modo i paesi produttori e i piccoli agricoltori vengono sostenuti per produrre prodotti conformi al regolamento? Come possiamo garantire che i piccoli agricoltori non siano esclusi dalle catene di approvvigionamento?

L'UE e i suoi Stati membri stanno intensificando l'impegno con i paesi partner, sia consumatori che produttori, per affrontare congiuntamente la deforestazione e il degrado forestale attraverso un'iniziativa globale TEI: *"Team Europe Initiative on Deforestation-free Value Chains"*. I partenariati e i meccanismi di cooperazione TEI aiuteranno i paesi ad affrontare la deforestazione e il degrado forestale laddove è stata rilevata un'esigenza specifica e dove vi è una richiesta di cooperazione, ad esempio per aiutare i piccoli agricoltori e le imprese a garantire che si lavori solo con catene di approvvigionamento a deforestazione zero. La Commissione ha già partecipato a progetti per la diffusione di informazioni, la sensibilizzazione e la risposta a questioni tecniche attraverso seminari per i piccoli agricoltori

nei paesi terzi più colpiti.

Scopri di più sulle [opportunità per i piccoli agricoltori nell'EUDR](#)

6.7. Quali sono i diversi elementi dell'iniziativa TEI?

Qual è l'interazione tra i diversi elementi dell'iniziativa TEI: l'hub, il progetto SAFE² (*Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems*), i progetti e le strutture FPI previsti in questo ed in altri contesti più ampi, ad esempio a livello regionale? Come si eviteranno le duplicazioni?

Questo hub dell'iniziativa Team Europa (TEI) (abbreviato: "Zero Deforestation Hub") fornirà informazioni e sensibilizzazione ai paesi partner sulle catene del valore a deforestazione zero e condurrà la gestione delle conoscenze per coordinare i pertinenti progetti preesistenti dell'UE e degli Stati membri, con le prossime attività dedicate agli obiettivi del TEI. Ciò garantirà un migliore allineamento tra le diverse attività TEI sulle catene del valore a deforestazione zero nei paesi produttori, l'individuazione delle lacune e l'eliminazione di eventuali ridondanze.

Il progetto **SAFE (*Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems*)** è il pilastro più importante sul versante della cooperazione del TEI. SAFE è attualmente in fase di implementazione in Brasile, Ecuador, Indonesia e Zambia. Nel 2024 verranno aggiunti altri componenti nazionali in Vietnam e nella Repubblica Democratica del Congo. Il progetto SAFE sarà ulteriormente ampliato per coprire un maggior numero di paesi grazie ai prossimi contributi finanziari degli Stati membri.

Lo strumento **tecnico sulle catene del valore a deforestazione zero** sarà uno strumento flessibile e on-demand per assistere i paesi produttori con competenze in materia di requisiti tecnici, come la geolocalizzazione, la mappatura dell'uso del suolo e la tracciabilità, con particolare attenzione ai piccoli agricoltori. Tali attività saranno strettamente coordinate con le delegazioni dell'UE e allineate con i progetti preesistenti e con SAFE, al fine di creare sinergie ed evitare duplicazioni.

6.8. Qual è il rapporto tra l'iniziativa TEI e la CSDDD?

Alla luce del processo legislativo in corso sulla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese (CSDD) ai fini della sostenibilità, TEI lavorerà a stretto contatto con il prossimo helpdesk dell'UE sulla CSDDD, in particolare per quanto riguarda le catene del valore agricole e i piccoli proprietari terrieri che saranno interessati sia dall'EUDR che dalla CSDDD.

6.9. Come prevenire che gli operatori evitino determinati approvvigionamenti da paesi produttori e aree subnazionali "ad alto rischio"?

Gli operatori che si riforniscono da paesi standard e ad alto rischio o da parti di essi sono soggetti agli stessi obblighi standard di dovuta diligenza. L'unica differenza è che le forniture

² [EUDR%20FAQ%20AGRI%20comments%2027%20May%202024.docx](#)

da paesi ad alto rischio saranno soggette a un controllo rafforzato da parte delle autorità competenti (il 9% degli operatori si rifornisce da aree ad alto rischio). In questo senso, cambiamenti drastici delle catene di approvvigionamento non sono giustificati o previsti. Inoltre, la classificazione ad alto rischio comporterà un dialogo specifico con la Commissione per affrontare congiuntamente le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale e con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio.

6.10. In che modo l'UE garantirà la trasparenza?

Il processo che porterà al sistema di analisi comparativa (benchmarking) sarà trasparente. Aggiornamenti e consultazioni periodici sulla metodologia di analisi comparativa si svolgeranno nell'ambito della piattaforma multilaterale sulla deforestazione, alla quale partecipano molti paesi terzi e i 27 Stati membri dell'UE. La Commissione fornirà aggiornamenti sull'approccio seguito e sulla metodologia utilizzata.

Inoltre, conformemente agli obblighi che le competono, la Commissione avvierà un dialogo specifico con tutti i paesi che sono o potrebbero essere classificati ad alto rischio (prima di procedere alla classificazione) con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Ciò garantirà che non ci sarà alcun annuncio improvviso dello stato di rischio e consentirà discussioni più approfondite. Questo dialogo offrirà ai paesi produttori l'opportunità di fornire ulteriori informazioni rilevanti.

7. Supporto all'attuazione dell'EUDR

7.1. Cos'è il sistema di informazione e lo "sportello unico dell'UE"?

Il Sistema Informativo (SI) è il sistema informatico che conterrà le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori e dai commercianti per conformarsi ai requisiti del Regolamento. Il Sistema Informativo sarà operativo al momento dell'entrata in vigore del Regolamento e fornirà agli utenti le funzionalità elencate all'articolo 33, paragrafo 2.

L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU SWE-C) consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici doganali e i sistemi non doganali, come quello istituito ai sensi dell'articolo 33 del regolamento. La componente centrale dell'EU SWE-C, nota come sistema EU CSW-CERTEX, interconetterà il sistema informativo con i sistemi informatici doganali nazionali e consentirà la condivisione e il trattamento dei dati trasmessi dagli operatori alle autorità doganali e non doganali. Lo sportello unico garantirà quindi la condivisione delle informazioni in tempo reale e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti incaricate dell'espletamento delle formalità non doganali, anche nel settore della protezione ambientale.

7.2. Sono previste garanzie di sicurezza dei dati?

Il sistema informativo e, successivamente, la sua interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, saranno allineati alle disposizioni pertinenti e applicabili in materia di protezione dei dati. In linea con la politica Open Data dell'Unione, la

Commissione fornirà al grande pubblico l'accesso alle serie complete e anonime dei dati del sistema di informazione in un formato *machine-readable* che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

7.3. Come possono registrarsi gli operatori e i commercianti?

Cosa possono utilizzare operatori e commercianti come codice di identificazione/registrazione al Sistema Informativo EUDR? Come possono farlo operatori e commercianti nazionali, che non hanno né numero EORI né numero partita IVA?

Gli operatori che importano o esportano materie prime e prodotti interessati devono fornire il proprio numero di **registrazione e identificazione degli operatori economici** (EORI) al momento della registrazione in TRACES NT. Operatori e commercianti nazionali che non dispongono di un numero EORI possono registrarsi tramite uno degli altri identificatori supportati da TRACES, quali il numero di partita IVA, il numero di società nazionale o il numero di identificazione del contribuente.

7.4. Il sistema sarà in grado di memorizzare i dati utilizzati frequentemente?

Sarà possibile "memorizzare" i dati utilizzati di frequente (ad esempio i principali fornitori di un operatore/commerciante) nel Sistema Informativo, in modo che possano essere facilmente compilati automaticamente piuttosto che dover essere reinseriti per ogni nuova dichiarazione di dovuta diligenza?

Al momento il Sistema Informativo non include questa funzionalità. Ciononostante, sarà possibile duplicare le dichiarazioni di due diligence già presentate, riducendo così il tempo necessario per compilare una nuova dichiarazione. Sarà responsabilità degli operatori e dei commercianti apportare le modifiche necessarie alla dichiarazione duplicata per garantire la conformità. Inoltre, è previsto un pulsante "import", che consentirà agli operatori di importare le informazioni relative al luogo di produzione da un file predefinito (Format GeoJSON).

7.5. Il sistema aiuterà a identificare la geolocalizzazione?

No, il sistema informativo funge da archivio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori e dai commercianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1. In quanto tale, non fornisce software o strumenti per identificare le coordinate di geolocalizzazione.

7.6. È possibile modificare una dichiarazione di dovuta diligenza?

L'annullamento o la modifica di una dichiarazione presentata sarà possibile entro 72 ore dalla fornitura del numero di riferimento della due diligence da parte del Sistema. L'annullamento o la modifica non sono possibili se il numero di riferimento è già stato utilizzato in una dichiarazione doganale, in un'altra dichiarazione di due diligence o se il prodotto corrispondente è già stato immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato.

7.7. Chi può visualizzare i dati di geolocalizzazione memorizzati nel Sistema Informativo?

Le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo delle informazioni

trasmesse dagli operatori e dai commercianti a norma del presente regolamento avranno accesso ai dati di geolocalizzazione trasmessi dagli operatori e dai commercianti.

7.8. Quale formato di dati è necessario per la geolocalizzazione da caricare nel Sistema Informativo? Quale formato sarà accettato per allegare le coordinate di geolocalizzazione alle dichiarazioni di due diligence nel Sistema Informativo?

Gli operatori possono fornire geolocalizzazioni nel Sistema Informativo inserendole manualmente o caricandole tramite un file. Il formato dei file supportati nel sistema informativo è GeoJson e il formato di coordinate è il WGS-84, con proiezione EPSG-4326.

7.9. Quando sarà pronto il Sistema Informativo?

Il Sistema Informativo di cui all'art. 33 del Regolamento sarà attivato entro la metà di dicembre 2024. Le iscrizioni (per gli utenti del sistema) apriranno a novembre 2024.

Da dicembre 2023 fino alla fine di gennaio 2024 si è svolto un test pilota per operatori e autorità competenti. Più di 100 parti interessate si sono offerte volontarie per testare il sistema.

Il sistema sarà pienamente funzionante quando inizierà l'attuazione dell'EUDR e sarà perfezionato nel tempo con l'avanzare dell'attuazione.

°°°°

8. Tempistiche

8.1. Quando entra in vigore e viene attuato il regolamento EUDR?

Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 giugno 2023. È entrato in vigore il 29 giugno 2023. Tuttavia, l'applicabilità di alcuni articoli elencati all'articolo 38, paragrafo 2, entrerà in attuazione il 30 dicembre 2024 (18 mesi di transizione) e il 30 giugno 2025 (24 mesi di transizione) per le micro e piccole imprese.

8.2. Cosa fare nel periodo intermedio?

I prodotti immessi sul mercato dell'Unione tra l'entrata in vigore del regolamento e la data o le date di applicabilità dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento?

L'entrata in attuazione per operatori e commercianti corrispondenti a grandi e medie imprese è prevista 18 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento (il 30 dicembre 2024). Ciò significa che gli operatori e i commercianti non sono obbligati a rispettare i requisiti del Regolamento EUDR per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima di tale data. Per le piccole e microimprese questo periodo è prorogato al 30 giugno 2025 (cioè a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento).

(Nota di Conlegno: sono escluse da tale proroga le aziende che commercializzano prodotti elencati nell'allegato del Regolamento UE 995/2020 – EUTR per le quali vale la data d'attuazione del 30 dicembre 2024 in base all'articolo 38, comma 3 del Regolamento EUDR).

8.3. Come dimostrare che il prodotto è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore del

Regolamento? Quali sono le regole per la produzione di prodotti bovini?

Chi ha l'onere di comprovare che la materia prima o il prodotto interessato che si intende immettere sul mercato o esportare dall'UE è stato fabbricato prima dell'entrata in attuazione dell'EUDR o che è esente dagli obblighi del regolamento?

Il regolamento si applica come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, salvo che non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, vale a dire a meno che la materia prima contenuta nel prodotto o utilizzata per fabbricarlo, sia stata prodotta prima del 29 giugno 2023, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 14. Per i bovini, la data di produzione pertinente è la data di nascita del bestiame, il che significa che il regolamento non si applica ai bovini e ai prodotti derivati se il bestiame è nato prima del 29 giugno 2023.

L'operatore ha l'onere della prova per questa eccezione e deve essere in grado di fornire informazioni pertinenti come prova ragionevole del fatto che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento siano soddisfatte. Anche se in questo caso non è obbligato a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore deve conservare i documenti comprovanti tale condizione.

9. Altre domande

9.1. Quali sono gli obblighi degli operatori e dei commercianti non PMI che immettono sul mercato o esportano un prodotto interessato derivato da materie prime o da prodotti interessati immessi sul mercato durante il periodo transitorio compreso tra la data d'entrata in vigore (29/6/2023) e quella d'attuazione del regolamento (30/12/2024)?

Questa situazione può essere meglio spiegata con i seguenti scenari concreti:

1. *Una materia prima interessata (ad esempio gomma naturale - codice NC 4001) è immessa sul mercato durante il periodo transitorio (quindi non necessariamente geolocalizzata) ed è utilizzata per fabbricare un prodotto derivato (ad esempio pneumatici nuovi - codice NC 4011) che viene immesso sul mercato (o esportato) dopo il 30.12.2024.*

Se una materia prima viene immessa sul mercato durante il periodo transitorio (ossia prima dell'entrata in attuazione dell'EUDR) all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto da essa derivato, l'obbligo dell'operatore e del commerciante non PMI sarà limitato alla raccolta di prove adeguatamente valide e verificabili, atte a dimostrare che la materia prima (gomma) utilizzata per realizzare tale prodotto (pneumatici) sia stata immessa sul mercato prima dell'entrata in attuazione del regolamento. Ciò non pregiudica, per quanto riguarda il legno e i prodotti da esso derivati, la validità dell'articolo 37, paragrafo 2. (N.B.: Il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027 al legno e ai prodotti da esso derivati definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024).

Se la materia prima viene immessa sul mercato o esportata dopo il periodo transitorio, ossia dopo il 30.12.2024, operatori e commercianti non PMI sono soggetti agli obblighi standard

del regolamento. Allo stesso modo, per le parti di prodotti che sono state fabbricate con materie prime immesse sul mercato dopo il 30/12/2024, operatori e commercianti non PMI sono soggetti agli obblighi standard del regolamento.

2. *Un prodotto interessato (ad esempio burro di cacao - codice NC 1804), immesso sul mercato durante il periodo transitorio (quindi non necessariamente geolocalizzato) viene utilizzato per produrre un altro prodotto (ad esempio cioccolato - codice NC 1806) che è immesso sul mercato (o esportato) da un operatore a valle dopo il 30.12.2024.*

In tal caso, l'operatore (e il commerciante non PMI) che immette sul mercato o esporta un prodotto derivato (cioccolato) si limiterà a raccogliere elementi di prova adeguatamente validi e verificabili per dimostrare che il prodotto derivato in questione (burro di cacao) è stato immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento. Per le parti del prodotto finale che sono state fabbricate con altri prodotti interessati, immessi sul mercato dopo il 30/12/2024, gli operatori e i commercianti non PMI saranno soggetti agli obblighi standard del regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 37, paragrafo 2, per quanto riguarda legno e prodotti derivati dal legno.

3. *Un operatore, durante il periodo transitorio, immette sul mercato una materia prima o un prodotto interessato che successivamente viene «messo a disposizione» sul mercato da uno o più commercianti non PMI dopo il 30.12.2024.*

In questo scenario, gli obblighi del commerciante non PMI si limiteranno alla raccolta di elementi di prova adeguatamente validi e verificabili per dimostrare che tale materia prima, o prodotto interessato, è stato immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 37, paragrafo 2, per quanto riguarda il legname e i prodotti del legno.

In particolare, per le micro e piccole imprese che sono soggette all'entrata in vigore differita di cui all'articolo 38, paragrafo 3, dell'EUDR, si applicherebbero i seguenti scenari:

1. Se un operatore, qualificabile come microimpresa e piccola impresa, immette sul mercato dell'UE dopo il 30 giugno 2025 un prodotto realizzato con una materia prima rilevante o un prodotto pertinente immesso sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (dal 29 giugno 2023 al 30 dicembre 2024), gli obblighi di tale operatore si limiterebbero alla raccolta di prove sufficientemente valide e verificabili per dimostrare che la materia prima o il prodotto utilizzato per produrre tale prodotto pertinente è stato immesso sul mercato dell'UE prima del 30 dicembre 2024.
2. Tuttavia, se il prodotto in questione è realizzato con una materia prima interessata o un prodotto che è stato immesso sul mercato dell'UE dopo il periodo transitorio (ossia dal 30 dicembre 2024 in poi) ed è accompagnato da una dichiarazione di dovuta diligenza, gli obblighi di un operatore che si qualifica come piccola impresa o microimpresa e che immette un prodotto interessato sul mercato dell'UE a partire dal 30 giugno 2025, sarebbero uguali a quelle di qualsiasi altro operatore.
3. Se una grande (o media) impresa (società B) immette sul mercato dell'UE un prodotto

costituito da una materia prima interessata che è stato immesso sul mercato dell'UE da una piccola impresa o da una microimpresa (società A) prima del 30 giugno 2025, gli obblighi della società B si limiterebbero a raccogliere prove sufficientemente valide e verificabili per dimostrare che il prodotto interessato, utilizzato per fabbricare il prodotto in questione, è stato immesso sul mercato dell'UE prima dell'entrata in vigore differita dell'applicazione relativa alla società A (ossia il 30 giugno 2025).

9.2. Quali prove sono necessarie per dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato prima della data d'attuazione dell'EUDR (quali documenti sono ammessi come prova dell'immissione sul mercato)?

Per i prodotti importati, la dichiarazione doganale delle materie prime o dei prodotti sarà accettata come prova dell'avvenuta immissione sul mercato antecedente alla data di attuazione dell'EUDR. Per le merci prodotte nell'UE, dovrebbero essere accettate altre prove: quali documenti relativi alla produzione, documenti di abbattimento, marchi auricolari del bestiame, polizze di carico, fatture proforma che accompagnano la consegna al cliente, CMR (Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada), bolle di consegna e qualsiasi altro documento che dimostri che le merci sono trasferite tra due parti e che possono essere collegate direttamente al prodotto in questione.

9.3. I prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio possono essere mescolati con altri prodotti conformi (immessi sul mercato dopo il periodo di transizione) se è possibile dimostrare che ciascun lotto è stato immesso sul mercato durante il periodo transitorio o è conforme al regolamento?

A condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 3, lettere a) e c), del Regolamento, i prodotti immessi sul mercato UE a partire dall'entrata in attuazione dell'EUDR o durante il periodo transitorio (e quindi esentate), se accompagnati da prove di tali condizioni, possono essere mescolati tra loro prima della relativa immissione sul mercato.

9.4. Come funziona in pratica la combinazione di merci stoccate durante il periodo transitorio e di altre immesse sul mercato dopo il 30 dicembre 2024, in particolare per quanto riguarda il Sistema informativo?

La dichiarazione di dovuta diligenza deve essere caricata nel sistema informativo solo per i prodotti pertinenti che sono soggetti agli obblighi di dovuta diligenza ai sensi del regolamento. Se gli operatori e i commercianti mescolano merci immesse sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio con scorte più recenti (successive al periodo transitorio), solo le informazioni pertinenti alle merci immesse più recentemente sul mercato dell'UE dovrebbero far parte della dichiarazione di dovuta diligenza, in quanto assoggettate alla dovuta diligenza.

Per le merci immesse sul mercato durante il periodo transitorio, vedere la domanda precedente.

9.5. Quando inizia e termina il periodo transitorio?

Il periodo transitorio inizia alla data di entrata in vigore dell'EUDR (29.6.2023) e termina il giorno precedente alla data d'attuazione del regolamento.

9.6. In che modo le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli sui prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio per garantire la conformità al regolamento?

Le autorità competenti possono effettuare controlli sui prodotti interessati per stabilire se i prodotti sono stati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio. In questo caso, l'operatore deve dimostrare che il prodotto è esentato dal regolamento, conformemente alla domanda 9.2..

9.7. La Commissione emanerà linee guida?

La Commissione sta lavorando a linee guida per approfondire alcuni aspetti del regolamento, in particolare la definizione di "uso agricolo", inerenti all'agro-selvicoltura, ai terreni agricoli, alla certificazione, alla legalità e ad altri aspetti che interessano molti soggetti. La pubblicazione di tali documenti è prevista prima dell'entrata in attuazione del regolamento.

La Commissione sta inoltre raccogliendo contributi e promuovendo il dialogo tra le parti interessate attraverso la piattaforma multilaterale per la protezione e il ripristino delle foreste del mondo, al fine di fornire orientamenti informali su una serie di questioni. Il presente documento risponde già alle domande più frequenti ricevute dalla Commissione dai portatori d'interesse e sarà aggiornato nel tempo. Se necessario, verranno prodotti ulteriori strumenti di facilitazione.

N.B: Non sono necessarie ulteriori linee guida per rispettare le regole. La Commissione intende elaborare alcuni aspetti per spiegare come funzionerà il regolamento nella pratica, condividere esempi di migliori pratiche, ecc.

9.8. La Commissione emanerà specifiche linee guida sulle materie prime?

No. Tuttavia, la Commissione intende presentare esempi di migliori pratiche, anche nei documenti di orientamento, che riguarderanno in una certa misura aspetti specifici relativi alle materie prime.

9.9. Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli operatori?

Gli operatori non PMI dovranno pubblicare report relativi al loro sistema di dovuta diligenza. Per gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e rispettano gli EU Sustainability Reporting Standards (ESRS) in tempo utile, è sufficiente pubblicare la propria rendicontazione secondo i requisiti della CSRD? O ci saranno ulteriori obblighi di segnalazione?

Il regolamento prevede che gli operatori che rientrano anche nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE in materia di dovere di diligenza della catena del valore possano adempiere ai loro obblighi di comunicazione EUDR includendo le informazioni richieste nel contesto degli altri suddetti strumenti legislativi dell'UE (articolo 12, paragrafo 3).

9.10. Cos'è l'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale?

- L'Osservatorio si baserà sugli strumenti di monitoraggio già esistenti, quali i prodotti Copernicus e altre fonti disponibili pubblicamente o privatamente, per sostenere l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche, comprese mappe della copertura del suolo alla data limite, per quanto riguarda la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale e il relativo commercio. L'uso di queste mappe non garantirà automaticamente il rispetto delle condizioni del regolamento, ma costituirà uno strumento per aiutare le imprese a garantirne il rispetto per valutare, ad esempio, il rischio di deforestazione. Le imprese saranno comunque obbligate a svolgere la dovuta diligenza.
- L'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale riguarderà tutte le foreste del mondo, comprese quelle europee, e sarà sviluppato in coerenza con altre politiche dell'UE, come le norme sul monitoraggio forestale e il potenziamento e il miglioramento del sistema d'informazione forestale per l'Europa (FISE).
- Lo scopo principale delle mappe di riferimento prodotte dall'Osservatorio dell'UE sarà quello di informare la valutazione del rischio da parte degli operatori/commercianti e delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE. Di conseguenza, le mappe di riferimento avranno le seguenti caratteristiche:
 - **Non saranno obbligatori.** Non vi sarà alcun obbligo per operatori/commercianti (o autorità competenti) di utilizzare le mappe di riferimento dell'Osservatorio dell'UE per impostare la loro valutazione del rischio;
 - **Non saranno esclusivi.** Gli operatori e i commercianti (così come le CA) possono avvalersi di altre mappe che possono essere più dettagliate rispetto a quelle messe a disposizione dall'Osservatorio. Il regolamento non prescrive modalità da seguire per la valutazione del rischio. L'Osservatorio è uno dei tanti strumenti che saranno disponibili, e verrà messo a disposizione gratuitamente;
 - **Non saranno giuridicamente vincolanti.** Pertanto, le mappe di riferimento messe a disposizione dall'Osservatorio dell'UE possono essere utilizzate per la valutazione del rischio. Tuttavia, il fatto che la geolocalizzazione rientri in un'area considerata forestale non porta automaticamente a conclusioni di non conformità. D'altra parte, non si deve dare per scontato che se la geolocalizzazione cade al di fuori di un'area considerata forestale, la fornitura non sarà controllata (ci possono essere controlli casuali e altri fattori di rischio) o che la merce sarà automaticamente conforme (in primo luogo, a causa dell'assenza di accuratezza del 100% e, in secondo luogo, perché una merce esente da deforestazione potrebbe comunque essere illegale).

9.11. Cosa si intende per alto rischio e per quanto può durare la sospensione dell'immissione sul mercato?

L'articolo 17 consente alle autorità competenti di adottare misure immediate, compresa la sospensione, in situazioni che presentano un rischio elevato di non conformità. Cosa si intende per rischio elevato e quanto tempo può durare la sospensione?

Le autorità competenti possono individuare situazioni in cui i prodotti interessati presentano un rischio elevato di non conformità ai requisiti del regolamento sulla base di circostanze diverse, tra cui i controlli in loco, l'esito dell'analisi dei rischi nei loro piani basati sul rischio o i rischi individuati attraverso il sistema di informazione o sulla base di informazioni provenienti

da un'altra autorità competente, preoccupazioni circostanziate, ecc. In tali casi, le autorità competenti possono introdurre misure provvisorie quali definite all'articolo 23, compresa la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione del prodotto sul mercato. Tale sospensione dovrebbe terminare entro tre giorni lavorativi, ovvero 72 ore in caso di prodotti deperibili. Tuttavia, l'autorità competente può giungere alla conclusione, sulla base dei controlli effettuati in questo periodo di tempo, che la sospensione dovrebbe essere prorogata di ulteriori periodi di tre giorni per stabilire se il prodotto è conforme al regolamento.

9.12. In che modo il regolamento si collega alla direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili?

Gli obiettivi del regolamento sulla deforestazione e della direttiva sulle energie rinnovabili sono complementari, in quanto entrambi rispondono all'obiettivo generale di combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Le materie prime e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di entrambi gli atti saranno soggetti a requisiti per l'accesso generale al mercato ai sensi dell'EUDR e per essere contabilizzati come energia rinnovabile ai sensi della direttiva sulle energie rinnovabili. Questi requisiti sono compatibili e si rafforzano a vicenda. Nel caso specifico dei sistemi di certificazione per il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) a norma del regolamento (UE) 2019/807 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2018/2001, tali sistemi di certificazione possono essere utilizzati anche dagli operatori e dai professionisti nell'ambito dei loro sistemi di dovuta diligenza per ottenere le informazioni richieste dall'EUDR per soddisfare alcuni degli obblighi di tracciabilità e informazione di cui all'articolo 9. Come per qualsiasi altro sistema di certificazione, il loro utilizzo non pregiudica la responsabilità giuridica e gli obblighi previsti dall'EUDR per gli operatori e i commercianti di esercitare la dovuta diligenza.

10. Sanzioni

10.1. Cosa significa che le sanzioni stabilite dagli Stati membri UE devono rispettare la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio?

Gli Stati membri dell'UE devono stabilire il quadro sanzionatorio nazionale, che dovrebbe comprendere almeno le sanzioni elencate all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento. Il livello e il tipo di sanzioni non possono essere in contraddizione con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

10.2. Qual è l'ammontare massimo delle sanzioni?

Gli Stati membri hanno la facoltà di definire le sanzioni e il relativo ammontare. Per le persone giuridiche, il livello massimo della sanzione non può essere inferiore al 4% del fatturato totale annuo realizzato dall'operatore o dal commerciante nell'UE e nell'esercizio finanziario precedente. Ciò in base al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

Ove necessario, il livello della sanzione dovrebbe aumentare, in particolare in caso di recidiva.

Le sanzioni dovrebbero garantire la privazione dei benefici economici derivanti dalle violazioni del regolamento ed essere effettive, proporzionate e dissuasive.

10.3. Per quanto riguarda la direttiva sugli appalti pubblici, spetta agli Stati membri dell'UE decidere, nell'attuazione del regolamento, debba essere attivato il self-cleaning?

Oltre ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, dell'EUDR, gli Stati membri avranno il potere discrezionale di decidere se intendono prevedere o meno il self-cleaning. Tuttavia, dovrebbero garantire che tale disposizione non ostacoli l'efficacia delle sanzioni stabilendo e applicando norme chiare in materia di autodisciplina.

10.4. In base all'art. 25(3) EUDR, “gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive” e le sanzioni imposte alle persone giuridiche. La Commissione pubblicherà un elenco di queste sentenze sul suo sito web. Si tratta di tutte le decisioni amministrative o delle sentenze dei tribunali?

Gli stati membri devono notificare alla Commissione le sentenze definitive contro le persone giuridiche, ossia le sentenze della Corte.

10.5. Ho abbattuto alcuni alberi nella mia proprietà dove ora allevo bovini. Ho intenzione di vendere il legname e la carne su un mercato locale dell'UE. Mi verranno imposte delle sanzioni per il taglio degli alberi?

In generale, la responsabilità dell'applicazione delle disposizioni spetta agli Stati membri. Il principio di proporzionalità è uno dei principi generali del diritto che si applica all'interpretazione e all'applicazione della legislazione dell'Unione.

L'abbattimento di alberi può costituire una violazione dell'obbligo di deforestazione zero ai sensi del regolamento solo se gli stessi fanno parte di una foresta come definita nel regolamento. Ciò si verifica se gli alberi fanno parte di terreni che non sono utilizzati prevalentemente in ambito agricolo o urbano e si estendono per più di 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri e una copertura delle chiome superiore al 10 %, o se sono in grado di raggiungere tali soglie *in situ*. Se uno di questi criteri non è soddisfatto, l'area non è una foresta e l'abbattimento degli alberi non viola il requisito di deforestazione zero dell'EUDR.

10.6. Che fare in caso di problemi d'ordine IT inerenti al Sistema Informativo?

Si consiglia di consultare la pagina web: https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/deforestation-due-diligence-registry_en